

PIANO DI CONTENIMENTO NUMERICO DELLA SPECIE CINGHIALE NELLA PROVINCIA DI BIELLA

Periodo 2020 – 2024

1. Obiettivi del Piano di Controllo.

La soluzione alle problematiche legate alla presenza e diffusione della specie cinghiale sul territorio della Provincia di Biella rientra tra le priorità gestionali faunistiche che l'Amministrazione Provinciale cerca da diversi anni di risolvere con il massimo impegno, utilizzando tutti gli strumenti che la normativa vigente mette a disposizione.

A partire dall'anno 2000, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 70/96 (abrogata) e dell'art. 2 della L.R. 9/00, sono sempre stati autorizzati piani e programmi di controllo numerico della specie cinghiale eseguiti in tutto il territorio provinciale.

L'obiettivo primario del presente Piano, in continuità con quello in scadenza al 31.12.2019, vuole essere la riduzione degli impatti che la specie cinghiale esercita sull'ambiente, sulle attività antropiche e sulla biodiversità. L'esperienza maturata dai tecnici e dagli operatori della Provincia ha confermato la correlazione tra disponibilità alimentare specie-specifica e presenze faunistiche.

Per il cinghiale la presenza di castagne e ghiande disponibili in conseguenza all'abbandono della collina e montagna e l'aumento di terreni incolti, unita all'erraticità della specie, limita tuttavia i benefici di ogni forma di controllo.

A questo si aggiunge che la frammentazione fondiaria, ha determinato la presenza di aree non coltivate o boschive, limitrofe ad aree ad agricoltura intensiva (mais e prati), in queste zone la frequenza dei danni risulta molto elevata.

Per quanto premesso il contrasto alla proliferazione delle popolazioni di cinghiali deve essere realizzato in via continuativa tramite una prevenzione del danno alle colture agricole con difese passive delle stesse in particolare quelle di pregio, ma anche tramite un'azione di contenimento della specie.

Per i motivi sopra riportati e per dare continuità al lavoro fin qui svolto, al fine non vanificare i risultati raggiunti, nella consapevolezza che gli interessi legati all'attività venatoria non possono prescindere da un corretto rapporto con il mondo agricolo – il quale rivendica giustamente la possibilità di poter svolgere il proprio ruolo con professionalità e senza ulteriori aggravii derivanti dalle presenze indesiderate dei cinghiali – e più in generale con il complesso della cittadinanza, sono necessarie le seguenti azioni:

- a) fornire agli agricoltori il necessario supporto tecnico per la realizzazione di opere di difesa del proprio territorio.
- b) attuare, da parte della Provincia, il coordinamento degli interventi posti in essere dagli Enti e Organismi deputati ai sensi di legge alla gestione e al controllo del cinghiale, su tutto il territorio provinciale;
- c) provvedere alla formazione degli operatori chiamati a collaborare con la polizia provinciale per l'attuazione del piano;
- d) mettere in atto norme di prevenzione ed azioni di contenimento numerico, adottando tecniche selettive che consentano un maggior rispetto delle altre specie faunistiche del territorio;

Al fine di meglio specificare le aree interessate dagli interventi e le relative competenze si rappresenta di seguito la ripartizione territoriale della provincia di Biella suddivisa nei diversi Istituti (Fig. 1 Carta fisica e Fig. 2 Carta degli Istituti)

2. Inquadramento territoriale

Attualmente nel Biellese gli istituti faunistico - venatori in ambito provinciale sono i seguenti:

1. zone di caccia programmata: Comprensori alpini, Ambiti territoriali di caccia;
2. istituti a divieto assoluto di caccia (Zone di ripopolamento e cattura, Oasi di protezione, Zona di divieto);
3. zone a gestione privata della caccia (Aziende faunistico-venatorie, e Aziende agro - turistico - venatorie);
4. zone per l'addestramento e l'allenamento e gare per cani da caccia.

Nel corso degli anni 2014-2017 l'Amministrazione provinciale di Biella ha provveduto, in attuazione del vigente piano Faunistico venatorio provinciale, alla revisione degli istituti a divieto di caccia di propria competenza che vengono così riassunti nel presente piano:

2.1. Zone di caccia programmata:

- Ambiti Territoriali di Caccia.

In provincia di Biella esiste solo l'Ambito Territoriale di Caccia A.T.C. BI1 "Pianura e Colline Biellesi" di notevole estensione (superficie agro silvo pastorale pari a 49.198 Ha) caratterizzato da una disomogeneità ambientale davvero elevata. In questo ATC, infatti sono compresi territori tipicamente pianiziali, anche se molto eterogenei per quanto riguarda l'uso del suolo, con coltivazioni agricole a seminativi, foraggere e territori collinari con presenza di agricoltura di pregio, quali vite, vivai, zootecnia, fino a quote superiori agli 800 m s.l.m. Si precisa che alcuni comuni risultano suddivisi e ricompresi in ATC e CA.

- Comprensori Alpini.

Anche questo tipo di istituto è presente in provincia in una sola unità il Comprensorio Alpino C.A. BI1 "Alte Valli Biellesi". Complessivamente l'estensione territoriale è ragguardevole pari a 28.157 Ha e anche elevata disomogeneità ambientale, andando da zone di media collina intorno ai 500 m s.l.m. fino alle quote superiori ai 2000 m s.l.m. Le associazioni di specie di interesse venatorio appartenenti alla tipica fauna alpina sono presenti solo in una parte del territorio ricadenti nel CA. Attualmente la gestione di ATCBI1 e CABI è stata unificata, con decreto del Presidente della Provincia n. 96 del 7.11.2018, in un unico Comitato in ottemperanza alle nuove disposizioni della Regione Piemonte.

2.2. Istituti a divieto assoluto di caccia

Queste zone occupano una superficie di 8.117 ettari, pari a circa il 9% della superficie totale di ettari 91.355 ettari e sono così suddivise:

- Oasi faunistiche

Tabella 1 – Superficie occupata dalle Oasi di protezione e relativa zonizzazione.

Denominazione	Superficie Ha	Zonizzazione
Trivero – Caulera	15,65	Alpina
Valdescola	589,83	Alpina
Pettinengo – Zumaglia	163,27	Collinare
Viverone	715,62	Pianura – Collina
Superficie totale Oasi Ha	1.484,37	

- Zone di ripopolamento e cattura.

Attualmente, nella Provincia insistono sei zone per un totale di 4.542,28 ettari di cui tre in zona faunistica alpina, hanno un'estensione minima di 96,65 ad una massima di 2.564,76 ettari.

Tabella 2 – Superficie occupata dalle zone di ripopolamento e cattura.

Denominazione	Superficie Ha	Zonizzazione
Donato	354,07	Alpina
Pratetto	97,79	Alpina
Trappa	96,65	Alpina
Mottalciata	690,87	Pianura – Collina
Rovella	738,14	Pianura- Collina
Verrone	2564,76	Pianura
Superficie totale Zone Ripopolamento e cattura Ha	4.542,28	

- Aree Protette Regionali

Parchi e riserve naturali regionali ai sensi della L.R. 19/2009 e s.s. m.m. i.i.:

I. Ente di gestione delle aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore che comprende le seguenti aree:

□ □ riserva naturale speciale Parco Burcina "Felice Piacenza", di 69,7 ettari, posta al limite tra la Zona Faunistica Alpi (d'ora in avanti Z.F.A.) e la Zona Faunistica Pianura (d'ora in avanti Z.F.P.) Parco Burcina è un giardino storico sito nel territorio dei comuni di Biella e di Pollone, sull'omonimo "Brich Burcina", una collinetta a ridosso delle Prealpi biellesi. Le origini del parco risalgono alla metà del 1800 quando Giovanni Piacenza (1811-1883) iniziò ad acquistare vari terreni siti nelle parti inferiori dei versanti rivolti a sud e a ponente della collina per piantarli con sequoie (al lago), cedri dell'Atlante, pini strobus e altro. Nel 1980 è stata istituita la Riserva Naturale Speciale del Parco Burcina "Felice Piacenza. La principale attrattiva della Burcina è la collezione di rododendri che occupa una conca di circa due ettari, e che tra maggio e giugno, durante la fioritura, rappresenta uno spettacolo veramente di eccezione. Sono inoltre presenti numerose conifere e latifoglie esotiche, perfettamente integrate con la vegetazione.

□ □ riserva naturale speciale La Bessa, di 723 ettari, ricadente nella ZFP e posta lungo il torrente Elvo;

La Riserva Naturale Speciale della Bessa, istituita nel 1985, è situata nel Piemonte settentrionale allo sbocco della Valle d' Aosta e alla base delle pendici meridionali delle Alpi Biellesi, in provincia di Biella. Estesa per 7.5 kmq è delimitata a Nord dai resti di una morena del Pleistocene Inf. e dalle alluvioni quaternarie del torrente Elvo, a Sud da una seconda morena della stessa fase glaciale e dalla valle del torrente Olobbia La Bessa si presenta, attualmente, come altopiano che si estende sul prolungamento della valle del torrente Viona per 8 km in direzione NW-SE, largo da 800 metri fino ad un massimo di 1,7 km e digradante da una quota massima di circa 450 m a NW alla quota di circa 300 m a SE.

□ □ riserva naturale speciale delle Baragge (territori misti brughiera e praterie) si estende su 3.980 ettari, riguarda le province di Biella, Novara e Vercelli (ventidue i comuni interessati e sette le sub-aree) ed è stata istituita nel 1992. In particolare vengono distinte:

- -Baraggione di Candelo e Cossato, Baraggia di Benna, Baraggia di Verrone (BI)
- - Baragge vercellesi (Vercelli)
- - Baragge del Piano Rosa (Novara)

Sono sette porzioni differenti di territorio attraversate da strade statali, provinciali e comunali che ne facilitano l'accesso da uno qualsiasi dei ventidue comuni interessati.. La fitta brughiera caratterizzata da felci e brugo, alternata a vaste distese di prateria, che fa apparire la zona simile per certi versi alla savana africana è posizionata su un altopiano ad un'altitudine che varia dai 150 ai 340 metri fra le province di Biella, Vercelli e Novara. In provincia di Biella, la superficie della Riserva copre circa 1680 Ha, la differenza è equamente ripartita tra i territori di competenza alle Province di Novara e Vercelli. Il Baraggione che si estende fra Candelo e Cossato è quello più vasto e conosciuto, anche per la presenza di un antico ricetto - costituito da un nucleo fortificato in epoca medioevale. La zona è riconosciuta come Sito di interesse comunitario All'interno del Baraggione vi è la zona addestrativa militare, pertanto tale zona ben si presta come rifugio dei cinghiali.

□□ riserva naturale speciale della Spina Verde

Il parco Spina Verde si sviluppa lungo l'asta del torrente Elvo tra i comuni di Occhieppo Inferiore e Mongrando, per una lunghezza di circa 6 chilometri. Di recente costituzione è ora gestito dall'Ente di gestione delle aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore. La superficie del Parco ammonta a Ha 475,07.

II. *Ente di gestione dei Sacri Monti.*

□□Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa nell'omonima conca, di 1518,28 ettari.

Si sviluppa all'interno della Conca di Oropa, da una quota altimetrica di 814 metri alle cima dei monti circostanti fino ad una quota di 2400 metri s.l.m. Le pendici del Monte Mucrone, del Monte Camino e del Monte Rosso sono ricoperti nelle parti più alte da estese praterie a nardo con arbusteti ad ontano verde e rododendro che degradano a valle alternandosi a formazioni di betulla di invasione, su prati e pascoli; l'area del Santuario e del Sacro Monte è circondata da formazioni forestali in cui predomina il faggio a volte puro, ma più frequentemente mescolato con acero di monte e frassino verso le quote inferiori e con maggiociondolo e sorbo degli uccellatori più in alto. Localmente tra i 1600 ed i 1700 metri si trovano popolamenti di pino uncinato di origine antropica. Recenti ricerche floristiche hanno consentito di accertare nella conca di Oropa almeno 800 specie, un numero molto elevato motivato dalla varietà degli ambienti presenti. L'istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa si integra con il progetto di conservazione e di valorizzazione avviato dalla Regione Valle d'Aosta con l'istituzione della Riserva naturale regionale del Monte Mars avvenuta nel 1993.

III. *Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prève;*

Istituita nel 1993, l'Area Attrezzata Regionale occupa un'area di circa 44 ettari, nei Comuni di Ronco e Zumaglia, a pochi chilometri ad est di Biella. La sua altitudine media è di 600 metri sul livello del mare, con un massimo di 669 metri sulla sommità del rilievo Brich di Zumaglia, mentre il Mont Prève è di poco più basso (660 metri).

IV. *Foresta demaniale regionale*

Esiste una foresta demaniale regionale che si estende in alta Valle Sessera per una superficie complessiva di Ha 6.477,85 ricadente tutta nella zona alpina. I limiti di tale zona, che confina con l'Oasi di Protezione della Fauna denominata Valdescola sono evidenziati nella cartografia allegata. All'interno di questi confini sono presenti circa 4.543 ettari di bosco (62% della superficie territoriale) la rimanente superficie è occupata praterie, cespuglieti, rocce e

macereti, acque, superfici urbanizzate. La proprietà demaniale regionale Alta Valle Sessera si è ubicata in Provincia di Biella (86%) e in minima parte in quella di Vercelli (14%), nei bacini montani dei Torrenti Sessera e Dolca.

In sintesi risulta che la superficie ove vige il divieto assoluto di caccia ammonta complessivamente ad Ha 17.014,78, il 18,63% della superficie provinciale e pari al 21,99 % del Territorio Agro Silvo Pastorale (d'ora in avanti T.A.S.P.) (Figura 3).

Suddividendo le zone a divieto assoluto di caccia tra ZFA e ZFP emerge la situazione descritta nella tabella seguente dalla quale si evince una non omogenea distribuzione delle zone di divieto tra la zona alpine e quella di pianura anche in linea con quanto disposto dalla L. 157/1992:

Tabella 3 – Suddivisione della superficie agro silvo pastorale (Regione Piemonte – Dato 2018)

Zona e competenza territoriale	Tasp totale (Ha)	Tasp a divieto di caccia Ha	Tasp zone di divieto/tasp totale %
Pianura Collina ATC B11	49.198	7.794,95	15,84
Alpi CAB11	28.157	9.219,83	32,42
Totale superficie	77.355	17.014,78	21,99

2.3.zone a gestione privata della caccia:

Sono ricomprese le Aziende faunistiche venatorie e le Aziende agrituristiche venatorie, che ai sensi della vigente normativa non possono superare il 14% del territorio T.A.S.P. di pianura e il 7% del T.A.S.P. in zona alpi.

- Aziende Faunistico-Venatorie (A.F.V.)

E' presente un'unica AFV denominata "Rovasenda", di 1.550 ha interessa, peraltro solo marginalmente il territorio biellese, (piccole porzioni dei comuni di Brusnengo e Masserano) estendendosi quasi completamente su territorio della Provincia di Vercelli.

- Aziende Agri-Turistico-Venatorie

Otto AATV interessano la provincia, di cui solo quattro (La Baraggia ha 2.572 nel Biellese, Cavaglià ha 1848,96 ,Contea di Peverano ha 490,44) e La Cervo ha 602,60 ricadono quasi interamente sul territorio provinciale, mentre le altre Della Serra, Il Germano reale, Balocco e La Mandria

2.4.zone per l'addestramento e l'allenamento e gare per cani da caccia

Attualmente nel territorio di competenza non vi sono zone fisse per l'addestramento, ma vengono istituite zone temporanee di addestramento e allenamento dei cani da caccia di tipo "D", di superficie inferiore ai 100 ettari, ai sensi di apposito regolamento provinciale.

3. Analisi attuale

Gli interventi di controllo del cinghiale autorizzati fino alla presentazione del nuovo piano prevedevano il ricorso alle seguenti tipologie di cattura:

1) utilizzo di apposite gabbie-trappola per la cattura dei suidi affidate a proprietari o ai conduttori dei fondi agricoli interessati, ovvero a guardie venatorie volontarie operanti nei territori interessati dal controllo.

2) impiego di recinti (chiusini mobili e/o fissi) per la cattura dei selvatici, di tipologie analoghe a quelle indicate nelle linee guida per la gestione del cinghiale nelle aree protette (Toso, Pedrotti 2001), gestiti e/o affidati agli Enti di gestione delle aree protette con la collaborazione di personale volontario autorizzato.

3) prelievo individuale alla cerca o all'aspetto diurno e notturno;

4) impiego delle "altane" in zone adatte da utilizzare prevalentemente per l'osservazione e per interventi individuali di abbattimento dei cinghiali, mediante la tecnica dell'aspetto,

5) forme di "caccia" collettiva nel periodo novembre-marzo : la girata con cane limiere o, laddove appositamente autorizzate, anche la braccata in forma ridotta e per porzioni limitatissime di territorio solo qualora le condizioni rendano inefficaci il ricorso ad altre metodologie.

6) A partire dall'anno 2018, dopo una breve esperienza nell'anno 2014, è stato introdotto anche l'intervento diretto da parte dei proprietari e o conduttori dei fondi, in possesso delle relative abilità sui fondi in conduzione e in conduzione di altre aziende agricole in virtù di apposito accordo, il cosiddetto "tutor".

7) Per le operazioni di controllo sono stati impiegati i vigili provinciali in collaborazione con i proprietari/conduttori dei fondi e cacciatori nominativamente autorizzati, le guardie venatorie volontarie come previsto dall'art. 2 della L.R. 9/2000.

4. Individuazione delle problematiche relative alla presenza del cinghiale.

Nella Provincia di Biella, in particolare nell'ultimo triennio, anche se i dati relativi ai danni alle coltivazioni agricole non fanno emergere chiaramente il consistente aumento demografico di questo suide, il problema si è ulteriormente aggravato in quanto la presenza di esemplari vicino alle abitazioni, (sono infatti pervenute numerose segnalazioni in merito al Servizio preposto), fa temere per l'incolumità pubblica.

Ad accrescere il malcontento si segnala che il Fondo di Solidarietà Regionale che interveniva a parziale ristoro dei danni a seguito di incidenti stradali con fauna selvatica ungulata, non è più stato finanziato dall'anno 2012.

Per quanto attiene ai danni alle coltivazioni agricole, l'indennizzo alle aziende segue le regole dei "de minimis" relativamente agli aiuti di Stato, risultano pertanto penalizzate proprio quelle che hanno avuto i maggiori danni. In relazione a ciò, molti imprenditori non sono più motivati a presentare le domande ed anche il dato dei danni può risultare di conseguenza sottostimato.

4.1. Danni alle produzioni agricole.

I danni arrecati alle produzioni agricole da parte dei cinghiali si rilevano in particolare nel periodo primaverile su prati e successivamente ancora su prati, pascoli, su coltivazioni maidicole, sia al momento della germogliazione delle plantule che successivamente allo stadio di maturazione latte-cerosa.

Se il danno allo stadio di pre-raccolto del mais veniva "meglio sopportato" dall'imprenditore, fintanto che era certo l'indennizzo, tale approccio non è accettato al momento della germogliazione, in quanto la risemina determina comunque una diminuzione di produzione e non sempre la stessa dà risultati accettabili per gli eventi meteorologici avversi. Non è raro inoltre che nell'appezzamento ove si è provveduto al ripristino, ritornino le devastazioni.

Il danno su prati è ancor meno “tollerato”: il rivoltamento della cotica determina al momento del raccolto oltre ad una riduzione di produzione, un notevole deprezzamento del fieno, possibili guasti alle macchine operatrici, mentre il ripristino non sempre restituisce la stessa composizione floristica del prato stesso.

Negli alpeggi i danni risultano ancor più gravi maggiori e la mancanza di erba può talora provocare una demonticazione anticipata con conseguenze negative qualora il periodo di alpeggio sia legato ad un impegno comunitario.

Inoltre la rimozione della coltre erbosa su vaste aree declivi può determinare fenomeni erosivi ed innescare fenomeni franosi in occasione di eventi meteorici prolungati.

Nella tabella sottostante vengono indicati i danni rilevati alle coltivazioni agricole dall’anno 2011 al 2018.

Tabella 4- Importo dei danni alle coltivazioni agricole suddivisi per anno e zone

ANNO	Importo danni accertati in ATC BII €	Importo danni accertati in CA BII €	Importo danni in zona di caccia €	Importo danni in zona di divieto €	Importo danni totali accertati €
2011	128.832,00	30.474,00	159.299,00	45.925,84	205.224,84
2012	143.526,00	45.849,00	189.275,00	45.612,17	234.887,17
2013	255.054,00	34.323,00	289.377,00	42.437,39	331.814,39
2014	112.534,00	29.355,00	141.889,00	34.705,60	176.594,60
2015	258.861,00	26.720,00	285.581,00	36.050,00	332.372,00
2016	183.903,00	33.852,00	217.755,00	34.281,00	252.036,00
2017	290.677,00	45.829,00	336.506,00	46.234,00	382.740,00
2018	214.965,00	56.838,00	271.803,00	15.000,00 parziale	286.803,00

IMPORTO MEDIO/ANNO € 275.00,00

Gli importi dei danni non sono ripartiti tra le specie, tuttavia derivano in misura preponderante dalla specie cinghiale; gli stessi evidenziano una tendenza sostanzialmente in crescita dal 2013 ad oggi, con dei picchi nel 2013, nel 2015, nel 2017.

Figura 4

4.2. Incidenti stradali.

Come già accennato, il Fondo di Solidarietà Regionale che interveniva in caso di incidenti stradali con ungulati selvatici, dall’anno 2012 non è stato più finanziato, pertanto non è possibile disporre di dati funzionali alla quantificazione dei danni.

Tuttavia la Provincia di Biella, in virtù di una convenzione con il Coordinamento della Protezione Civile, gestita anche per conto dei Comuni biellesi, provvede al recupero degli esemplari di fauna selvatica rinvenuta morta o in difficoltà sulle strade ed è disponibile un dato statistico relativo a questi interventi.

Nella tabella seguente vengono riassunti i dati suddivisi per anno.

Tabella 5 - Numero di carcasse di cinghiale recuperate dal Coordinamento Protezione civile a seguito di sinistro stradale nel periodo 2011 – 2018.

ANNO	Cinghiale
2011	30
2012	13
2013	10
2014	19
2015	19
2016	46
2017	36
2018	31
2019	38

Come si evince dalla stessa, l'anno in cui si sono registrati il maggior numero di sinistri è il 2016, con 46 sinistri stradali riferibili alla specie cinghiale, cui seguono il 2017 con 36 ed il 2018 con 31 sinistri.

La distribuzione sul territorio è molto varia, anche se predominano le zone di pianura.

Oltre al danno economico ai cittadini per effetto degli incidenti, risultano frequenti le richieste di indennizzo all'amministrazione provinciale con conseguente avvio di lunghi ed onerosi iter presso l'Autorità giudiziaria, si sottolinea il rischio significativo di interferire con la sicurezza dei cittadini che circolano sulla rete viaria, soprattutto se le stesse sono percorse a bordo di motocicli, in considerazione della dimensione rilevante di alcuni individui appartenenti alla specie cinghiale.

5. Individuazione dei principali metodi per la diminuzione del problema.

5.1 Utilizzo di metodi ecologici innovativi di riduzione della consistenza della specie.

La DGR del Piemonte n. 20-845 del 1 marzo 2019 segnala l'avvio di un piano percorso con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta attualmente in fase di studio per il controllo demografico delle popolazioni di cinghiali sul territorio piemontese da attuarsi attraverso la somministrazione di un vaccino immuno-contraccettivo.

In attesa di futuri aggiornamenti in merito si ritiene tale soluzione o soluzioni analoghe non percorribile con le conoscenze attuali, in considerazione del fatto che l'inoculazione di farmaci agli animali comporterebbe un dispendio di costi ed energie considerevoli per rimettere in libertà animali sterili, mentre la somministrazione di foraggiamento contenente sostanze contraccettive potrebbe determinare conseguenze difficilmente controllabili su altre specie non interessate dalla misura o determinare il rischio di immettere nella catena alimentare sostanze che potrebbero interferire a vario titolo con la fisiologia degli animali o dell'uomo nell'ipotesi in cui l'animale sia oggetto di attività venatoria.

5.2 Prevenzione

5.2.1 Per sinistri stradali

Al fine di cercare di contenere entro limiti accettabili il problema, oltre agli interventi di controllo diretto, la Provincia ha operato nel campo della prevenzione, che per quanto attiene agli incidenti stradali si è realizzata in passato attraverso la posa di catadiottri dissuasori per un'estensione di circa 60 chilometri di strade in Provincia di Biella.

Prosegue inoltre l'allestimento di apposita cartellonistica stradale di pericolo che copre gran parte delle strade provinciali, individuando, in collaborazione con il Servizio Lavori Pubblici le maggiori criticità.

Il costo della cartellonistica è rilevante e non è sempre determinante per la risoluzione del problema, come testimoniano le richieste di danni a seguito di sinistri avvenuti su tratti di strade ove erano presenti tali cartelli.

A questo proposito, si sottolinea infine che nel corso dell'anno 2017, il Servizio Lavori Pubblici ha effettuato un censimento dei cartelli stradali indicati "pericolo per attraversamento fauna selvatica" sulle strade provinciali, provvedendo ad una mappatura di tutte le installazioni, con restituzione su un programma dedicato. Attualmente sono presenti 315 cartelli distribuiti su 82 strade (le strade provinciali sono 138 e si snodano per 105 km.) che verranno implementati nell'anno in corso ed in quelli a venire in relazione alla distribuzione degli incidenti registrati.

5.2.2 Per coltivazioni agricole.

La recinzione delle coltivazioni è oggi il metodo più diffuso ed efficiente di prevenzione dei danni degli ungulati ed in particolar modo per il cinghiale più che per le altre specie a condizione di rispettare alcuni accorgimenti circa la scelta del materiale e la manutenzione degli impianti. La messa in opera delle recinzioni deve necessariamente tenere conto delle caratteristiche della zona e tali allestimenti ben si prestano per coltivazioni isolate ed intensive. Generalmente si riesce ad ottenere una protezione soddisfacente, sempre a condizione che si provveda al monitoraggio della recinzione e delle batterie, alla tempestiva riparazione dei guasti dovuti alle intemperie o contatti degli animali.

Da numerosi anni vengono forniti agli agricoltori, a seguito di istanza all'Amministrazione Provinciale o agli Ambiti di Caccia, mezzi di difesa "ecologici" quali fili elettrificati, recinti e batterie a protezione delle coltivazioni. Tali mezzi che si ritengono idonei alla necessità, in particolare per le colture di pregio, non sono tuttavia ben accettati dagli agricoltori stessi per i seguenti motivi: l'esigenza di manutenzione, l'intralcio nelle operazioni colturali, nonché il fatto che spesso le batterie sono oggetto di furti.

Si esclude, in ogni caso, che tali metodi possano rappresentare una soluzione per le coltivazioni estensive, ad eccezione di quelle aree ove statisticamente è più probabile la presenza dei cinghiali (es. limitrofe a boschetti, corsi d'acqua, ecc.), ove si potrebbero anche allestire protezioni lineari. Da un esame dei danni, che sono molto variegati sul territorio, comunque si evidenzia l'estrema difficoltà di potersi avvalere esclusivamente di tale metodo in quanto anche per motivi di fruibilità del territorio è impensabile creare barriere su superfici così vaste.

Nel corso degli anni, e a richiesta degli imprenditori agricoli sono stati messi in opera circa otto chilometri di pastore elettrico, per una spesa di circa 10 mila Euro, anche posati a cura dell'ATC BI1, in particolare nelle aree limitrofe ai parchi e nelle ZRC. (Mottalciata, Verrone).

Alcuni agricoltori hanno inoltre allestito, a propria cura e spese, cannoncini dissuasori a gas antiuccelli ed ungulati, ma il loro effetto è limitato nel tempo, inoltre agli uffici provinciali sono giunte numerose lamentele per il disturbo alla quiete pubblica derivante dai medesimi.

5.3. Metodi di controllo diretto

A partire dall'anno 2000, la Provincia di Biella ha sempre predisposto piani di controllo del cinghiale ed in ultimo con decreto del Presidente della Provincia n. 30 del 19.05.2017

Con medesimo decreto è stata predisposta una pianificazione degli interventi nel territorio provinciale, individuando ai sensi della D.G.R. 48-2127 del 29/01/01, diverse tipologie di intervento per zone a divieto assoluto di caccia, zone destinate alla caccia programmata, zone a gestione privata della caccia. In questo contesto, è stato definito il regolamento di attuazione del piano e sono stati autorizzati ad effettuare gli interventi di controllo i vigili provinciali in

collaborazione con gli agenti di vigilanza degli Enti Parco, con le guardie venatorie volontarie, con i proprietari e conduttori dei fondi interessati e con cacciatori volontari nominativamente autorizzati ai sensi della vigente normativa.

Il programma degli interventi è stato attuato grazie alla collaborazione degli organismi di gestione dell'ATC BI 1 e del CA BI 1 e con i concessionari delle Aziende Agrituristiche Venatorie, ognuno per i territori di propria competenza, mentre nelle aree protette, dotate di un proprio piano, ai sensi della L.R. 9/00 e della D.G.R. n. 7-1770 n. 26 del 10 dicembre 2010 "Disposizioni per la gestione ed il controllo della popolazione di cinghiale nelle aree protette della Regione Piemonte", si è intervenuto soltanto con l'allestimento di gabbie per trappolaggio.

Ritenendo insufficienti le misure messe in atto per arginare il problema e le procedure operative non rispondenti all'esigenza di azioni "pronte", nel caso di danni contingenti, con decreto del Presidente della Provincia n. 3 del 16.01.2018 è stata data facoltà ai proprietari dei fondi di agire direttamente a difesa delle colture se in possesso di porto d'armi ad uso caccia ed altre abilità, o tramite un "tutor" previo accordo tra le parti.

Nonostante gli sforzi, la pressione demografica della popolazione non è diminuita ed i risultati, in particolare degli istituti di caccia, non sono stati particolarmente brillanti, come si evince dalla tabella .

Tabella 6 – Numero di esemplari di cinghiale prelevati negli interventi di controllo.

Anno	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
N. abbattimenti di controllo della Provincia	18	3	7	8	15	101	50	120	221
N. abbattimenti di controllo CA BI1	9	10	9	1	0	11	0	0	0
N. abbattimenti di controllo ATC BI1/Associazioni	22	22	46	7	4	12	27	46	13
TOTALI	49	35	62	16	19	124	77	166	234*

Dai dati esposti, appare rilevante l'incremento del numero di prelievi effettuati dalla Provincia nell'ultimo anno, mentre, per contro, è sì aumentato, ma non significativamente, il numero di abbattimenti effettuati dall'Ambito Territoriale di Caccia BI1 e dal Comprensorio Alpino BI1.

Analizzando le metodologie, i risultati migliori si sono ottenuti con i metodi alla cerca/aspetto, gli interventi collettivi, nell'anno 2016, hanno contribuito per circa il 30 per cento degli abbattimenti provinciali e non ultimo l'impiego delle gabbie trappola, anche se spesso vengono danneggiate o rese inerti dai cacciatori stessi.

Se quest'ultima è una importante tipologia di intervento da valorizzare e incentivare, per contro necessita di disporre costantemente di personale capace e addestrato alla preparazione del sito ed alla sua sorveglianza.

Gli interventi diretti sono diminuiti a partire dal 2017, per la carenza di personale addetto .

Negli anni 2018 e 2019, gli abbattimenti sono stati per lo più effettuati dagli Agenti Provinciali, nelle gabbie di cattura e successivamente, con il coordinamento provinciale dai proprietari e/o conduttori di fondi sui propri terreni o tramite il "tutor".

Nello stesso periodo temporale considerato per gli interventi di controllo, cioè dall'anno 2011 al 2018, i prelievi durante l'esercizio dell'attività venatoria, compresa la caccia di selezione, sono stati altalenanti, con un aumento consistente nell'ultimo esercizio considerato (2018), soprattutto nell'ambito ATC BI1.

Tabella 7 – Numero esemplari di cinghiale prelevati nell’attività venatoria.

Anno	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
N. abbattimenti venatori CA BII	90	125	108	100	124	101	96	166	
N. abbattimenti venatori ATC BII	332	476	387	337	471	585	345	526	
TOTALI	422	601	495	437	595	686	441	692	

Dall’analisi dei dati prodotti al Servizio Caccia e Pesca si rileva inoltre che la maggior percentuale di abbattimenti, nel territorio di pianura e collina (A.T.C. BII), si è avuta con la caccia a squadre; relativamente modesto è l’apporto dei singoli, così come quello derivante dalla caccia di selezione, nonostante il prolungamento del periodo concesso dalla Regione Piemonte .

Circa le modalità di prelievo, le squadre hanno per lo più operato con la braccata.

L’indice complessivo rappresentato dagli abbattimenti totali effettuati nel corso degli anni, mostra una dinamica della popolazione del cinghiale nella Provincia di Biella ancora particolarmente preoccupante.

Gli abbattimenti costanti sembrano non riuscire a ridimensionare significativamente gli ingenti danni, che si presentano con forti oscillazioni, difficilmente spiegabili, se non ipotizzando esplosioni demografiche in annate particolarmente favorevoli dal punto di vista climatico, non escludendo immissioni clandestine.

Nel Regolamento di attuazione vengono illustrati metodi e procedure per il controllo diretto, previste per il periodo 2020-2024.

REGOLAMENTO D'ATTUAZIONE

1. Inquadramento giuridico e normativo

Per la redazione del presente piano che avrà validità quinquennale, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024 si è fatto riferimento alle norme statali e regionali attualmente in vigore.

L. 157/1992 e ss.mm.ii.

Art. 19. Controllo della fauna selvatica.

2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 e ss.mm.ii. modificata dalla **Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19.**

Art. 20. - (Controllo della fauna selvatica)

1. Per il controllo delle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 157/1992, la Giunta regionale predispose, sentito l'ISPRA, linee guida finalizzate al controllo delle specie selvatiche, anche nelle zone vietate alla caccia, prevedendo protocolli operativi ed indirizzi attuativi finalizzati a ridurre la tempistica degli interventi di controllo e contenimento ed a limitare i danni alle produzioni agricole. Tale controllo selettivo viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge 157/1992.

2. Le province e la Città metropolitana di Torino, sentiti i comitati di gestione degli ATC e dei CA, i concessionari delle AFV e delle AATV e le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, provvedono all'attuazione delle linee guida di cui al comma 1 ed esercitano il coordinamento ed il controllo sull'attuazione dei piani di contenimento attuati dai soggetti competenti

4. Le finalità delle azioni di controllo si caratterizzano per i seguenti obiettivi:

- a) conservazione degli ambienti naturali, del suolo e delle coltivazioni, con particolare riferimento agli habitat ed alle aree oggetto di tutela ai sensi delle vigenti norme nazionali e comunitarie;*
- b) prevenzione delle situazioni di conflitto con le attività umane;*
- c) salvaguardia della piccola fauna.*

5. Per l'attuazione dei piani di controllo le province e la Città metropolitana di Torino si avvalgono dei soggetti individuati dalle disposizioni normative statali vigenti.

6. Per le azioni di controllo all'interno delle AFV e delle AATV, le province e la Città metropolitana di Torino autorizzano i soggetti individuati dalle disposizioni normative statali vigenti.

13. Le province e la Città metropolitana di Torino informano la Regione sui provvedimenti inerenti ai piani di controllo e, al termine dei suddetti interventi, trasmettono con cadenza almeno trimestrale alla Giunta regionale una relazione concernente i dati relativi alle operazioni svolte ed ai loro risultati.

14. Gli interventi di cui al presente articolo non sono soggetti ai divieti e alle limitazioni previste per l'esercizio dell'attività venatoria, in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 19 della legge 157/1992.

D.G.R. n. 20-8485 del 1.3.2019

“Disposizioni in materia di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole, indicazioni operative alla Province e alla Città metropolitana sul controllo del cinghiale in capo a proprietari o conduttori dei fondi e disposizioni sul prelievo venatorio sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve.”

L'allegato alla sopraccitata deliberazione regionale detta indicazioni operative inerenti l'approvazione ed esecuzione dei piani di contenimento al cinghiale, nel caso non sussistano metodi ecologici efficaci per ridurre i rilevanti impatti della specie, definendo, al fine di uniformare gli interventi sul territorio piemontese, con chiarezza i ruoli dei diversi soggetti coinvolti.

Specifica inoltre che i soggetti deputati all'attuazione degli interventi sono quelli previsti dalla legge 157/92 e cioè:

- Guardie venatorie dipendenti dalle Amministrazioni provinciali e dalla Città Metropolitana;
- Proprietari e conduttori di fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio;
- Guardie forestali;
- Guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio

Tali soggetti, oltre a disporre delle necessarie autorizzazioni all'uso delle armi, devono essere opportunamente formati mediante appositi corsi con programmi didattici che assicurino l'acquisizione delle conoscenze tecniche (sui materiali e sulle modalità d'impiego) e biologiche sulla specie, necessarie per un'efficiente attuazione delle operazioni previste e che prevedano una prova finale (con specifiche prove di tiro, nel caso siano previsti abbattimenti) o verifica da parte dell'Amministrazione del possesso di analoghe competenze ed abilità.

Da ciò deriva la competenza provinciale di attestare competenze ed abilità di Coloro che svolgono azioni di controllo in tutte le modalità previste dal piano.

Per quanto attiene alla professionalità i partecipanti al piano di controllo, ad eccezione dei semplici gestori delle gabbie di cattura, per i quali se già con esperienza pregressa è prevista la somministrazione di un corso “ad hoc” da parte degli Agenti Provinciali, dovranno:

- essere in possesso di qualifica a selecontrollore ai piani di controllo numerico del cinghiale (art.22 comma 6 Legge 394/1991) D.G.R. 36 – 7301 del 24/03/2014 e della DT. 294 del 05/03/2019 unitamente all'attestato di partecipazione al corso di sicurezza sull'uso delle armi, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. organizzato dagli Ambiti di Caccia per Coloro che esercitano caccia di selezione agli ungulati;
- ovvero essere in possesso degli attestati di partecipazione ai seguenti corsi:
 - 1) caccia di selezione agli ungulati di cui alla D.G.R. 65-477 del 02.08.2010,
 - 2) sicurezza sull'uso delle armi, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. organizzato dagli Ambiti di Caccia per Coloro che esercitano caccia di selezione agli ungulati
 - 3) Corso per operatori del controllo, organizzato da Provincia – ATC – ed OO.PP.AA. di cui alla DGR. n. 20-8485 del 1.3.2019

Tutti gli operatori dovranno dimostare di non avere riportato condanne penali in materia di caccia negli ultimi cinque anni ed essere in possesso di attestato di prova di tiro conseguita presso un Tiro a Segno Nazionale, in corso di validità.

Art. 1 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO E FUNZIONI ATTRIBUITE AI SOGGETTI ATTUATORI – RESPONSABILITA'

L'azione di abbattimento verrà organizzata e condotta durante il periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2024 su tutto il territorio provinciale, dai seguenti soggetti che opereranno, nel caso in cui l'intervento non sia gestito direttamente dalla Provincia di Biella, sotto il controllo anche preventivo della stessa .

Per quanto sopra premesso, il coordinamento del piano spetta esclusivamente alla Provincia che opererà direttamente o con la collaborazione dei diversi soggetti secondo le funzioni attribuite.

Amministrazione Provinciale:

Pianifica, organizza e controlla gli interventi negli istituti faunistici di competenza (Oasi di protezione - ZRC – Foresta Regionale, comprese le Aree Protette Regionali nel caso di delega per l'attuazione del Piano alla Provincia, tramite specifico protocollo d'intesa) e su tutto il territorio. Per gli interventi potrà altresì avvalersi della collaborazione degli ATC – CA ed Aziende che agiranno solo su impulso e supervisione provinciale nei territori di competenza. Per l'attuazione del Piano, la Provincia opererà tramite gli Agenti del Servizio Caccia e Pesca nelle acque interne, che potranno eseguire azioni con tutte le metodiche di preferenza negli ambiti in cui la caccia è preclusa, con interventi programmati laddove si registrano le maggiori concentrazioni di danno, avvalendosi anche di altri soggetti legittimati dalla L. 157/92, in possesso di specifica professionalità.

Tali soggetti verranno inseriti, da parte del competente ufficio provinciale in apposito elenco, comunicato alle Autorità di P.S.

La presenza degli Agenti o una specifica comunicazione di assenso di un funzionario del Servizio Caccia e Pesca della provincia di Biella o di un agente preposto alla vigilanza, sarà in ogni caso condizione necessaria per consentire gli interventi previsti nel presente Piano da parte di altri soggetti in possesso delle caratteristiche previste dalla L.157/92.

Ambiti di Caccia-ATCBI1 e CABI1

Questi Istituti potranno collaborare con la Provincia per l'attuazione del Piano di controllo operando con tutte le metodiche, nelle zone a libera caccia o nelle zone affidate alla loro gestione, avvalendosi di proprietari e/o conduttori di fondi in possesso delle specifiche abilità, come previsto dalla normativa vigente. Al fine di garantire la correttezza delle operazioni di controllo, il Presidente provvederà di volta in volta a nominare un responsabile dell'intervento.

Gli Ambiti di caccia potranno anche gestire le gabbie di cattura, previa autorizzazione provinciale.

I collaboratori per il piano di controllo verranno inseriti, da parte del Comitato di gestione in apposito elenco che potrà essere trimestralmente aggiornato. Detto elenco dovrà essere trasmesso alla Provincia ed alle Autorità di P.S., presenti sul territorio.

Trimestralmente il Comitato di gestione dovrà trasmettere alla Provincia di Biella una relazione consuntiva degli abbattimenti effettuati.

Aziende Agrituristiche Venatorie

Analogamente agli Ambiti di Caccia, anche i concessionari degli istituti a gestione privata della caccia potranno collaborare con la Provincia per l'attuazione del Piano di controllo nei territori concessi dalla Regione Piemonte, con le stesse modalità previste per gli Ambiti di Caccia, ma solo esclusivamente nei casi in cui essendosi dotati di apposito piano di selezione, non riescano a contenere i danni alle coltivazioni agricole. Similmente il direttore/ concessionario provvederà a trasmettere alla Provincia e alle Autorità di P.S. l'elenco degli operatori e a rendicontare a fine anno il numero degli abbattimenti effettuati.

Proprietari o conduttori di fondi non in possesso di porto d'armi ad uso caccia in qualità di gestori delle gabbie di cattura

Tali soggetti, adeguatamente formati, provvedono alla gestione delle gabbie di cattura autorizzate dalla Provincia e potranno avvalersi per l'abbattimento degli Agenti Provinciali ovvero di un abilitato al controllo faunistico in possesso delle richieste abilità, secondo le modalità dettagliate nel capitolo mezzi di contenimento.

Proprietari o conduttori di fondi in possesso di porto d'armi ad uso caccia in qualità di gestori delle gabbie di cattura

Tali soggetti, adeguatamente formati, possono provvedere alla gestione delle gabbie di cattura autorizzate, compresa la soppressione degli esemplari catturati, secondo le modalità dettagliate nel capitolo mezzi di contenimento.

Proprietari o conduttori di fondi in possesso di porto d'armi ad uso caccia

Gli stessi, solo se nominativamente autorizzati con provvedimento provinciale, a seguito di esplicita richiesta di agire in proprio alla quale dovrà essere allegata planimetria aziendale ed elenco delle particelle in conduzione che verranno restituite su apposita cartografia ed a seguito di partecipazione e superamento di apposito corso di formazione al controllo selettivo del cinghiale, potranno praticare abbattimenti da appostamento effettuati in autodifesa all'aspetto esclusivamente sui fondi agricoli in conduzione.

Allo scopo di attivare un intervento di emergenza finalizzato ad eliminare una situazione di danneggiamento alle colture dovrà essere inoltrata una richiesta, anche con richiesta telefonica al numero che sarà reso disponibile anche per i giorni festivi, con la quale dovranno essere fornite indicazioni sufficienti per attivare eventuali controlli e riscontri. Qualora la Provincia non sia in grado di agire direttamente e non giudichi più opportuno attivare un intervento con una squadra messa a disposizione dall'Ambito di caccia, nel caso in cui sia territorialmente competente, comunicherà al richiedente la possibilità di intervenire direttamente nelle 72 ore successive.

In ogni caso, trascorse 48 ore dalla richiesta avanzata alla provincia di Biella, in assenza di riscontro dal personale della Provincia, i proprietari/conduttori potranno intervenire direttamente nelle 72 ore successive. Le attività di controllo debbono essere in ogni caso precedute dall'accertamento della presenza di cinghiali, documentata da prove riconducibili al fondo di che trattasi, a testimonianza di quanto accaduto. La documentazione fotografica dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Provinciale.

Proprietari o conduttori di fondi nel territorio della Provincia di Biella ove si realizza il Piano di contenimento

Tali soggetti, cosiddetti "tutor" potranno operare, previa autorizzazione provinciale, a difesa delle coltivazioni di aziende agricole con le quali hanno sottoscritto appositi accordi ed in altre attività di controllo a squadre nell'ambito della Programmazione operata dalla Provincia di Biella. I competenti uffici provinciali provvederanno ad inserire tali soggetti, proprietari e conduttori che agiscono sui propri fondi e "tutor", in apposito elenco e a mappare le aree d'intervento abbinandole ai soggetti che vi operano, al fine di potere rendere edotti gli operatori relativamente alle zone assegnate e alla possibilità di vicinanza con terzi. Per questo motivo, alla richiesta da parte dell'imprenditore agricolo di agire con un eventuale "tutor", dovrà essere allegata planimetria aziendale ed elenco delle particelle in conduzione che verranno restituite su apposita cartografia.

Ogni azienda non potrà disporre di un numero superiore a due tutor mentre un "tutor" potrà stipulare accordi con un massimo di 5 aziende se con terreni contigui, ridotto a 3 se non concorre tale condizione.

Il "tutor" potrà provvedere anche alla soppressione degli esemplari di cinghiali catturati nelle gabbie allestite.

Allo scopo di attivare un intervento di emergenza finalizzato ad eliminare una situazione di danneggiamento alle colture dovrà essere inoltrata una richiesta, anche con richiesta telefonica al numero che sarà reso disponibile anche per i giorni festivi, con la quale dovranno essere fornite indicazioni sufficienti per attivare eventuali controlli e riscontri. Qualora la Provincia non sia in grado di agire direttamente e non giudichi più opportuno attivare un intervento con una squadra messa a disposizione dall'Ambito di caccia, nel caso in cui sia territorialmente competente, comunicherà al richiedente la possibilità di intervenire con l'ausilio dei "tutor" con i quali hanno formalizzato un accordo.

In ogni caso, trascorse 48 ore dalla richiesta avanzata alla provincia di Biella, i proprietari/conduttori potranno intervenire con l'ausilio dei "tutor" con i quali hanno formalizzato un accordo nelle 72 ore successive. Le attività di controllo debbono essere in ogni caso precedute dall'accertamento della presenza di cinghiali, documentata da prove riconducibili al fondo di che trattasi, a testimonianza di quanto accaduto. La documentazione fotografica dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Provinciale.

Il Presidente di ATC e CA, i concessionari di AFV o AATV, gli imprenditori agricoli direttamente quando intervengono in autonomia ed i "tutor" in qualità di soggetti attuatori, dovranno operare garantendo in ogni condizione idonee misure di sicurezza, si assumono tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e smi "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" per le operazioni da loro coordinate sui rispettivi territori di competenza.

Il soggetto organizzatore dell'intervento dovrà inoltre farsi carico di attivare un'adeguata copertura assicurativa di responsabilità civile per danni a persone e/o cose per tutti gli operatori coinvolti.

Dato l'elevato rischio di introduzione della peste suina nel nostro Paese, ogni cinghiale oggetto di abbattimento che, ante mortem, presentasse comportamenti anomali dovrà essere segnalato, dal soggetto attuatore dell'intervento alla Provincia e alle competenti autorità sanitarie per le verifiche della presenza del virus.

Sono fatti salvi ed oggetto di periodico aggiornamento gli elenchi provinciali redatti in attuazione del piano di Controllo 2017 – 2019 oggetto di rinnovo con il presente atto e relativi ai proprietari o conduttori di fondi che agiscono all'interno dei propri fondi od in qualità di "tutor".

Art. 2 PERIODI DI INTERVENTO

Per l'attuazione del presente piano si prevede un maggior impegno nel periodo invernale e di inizio primavera quando gli animali presentano forti concentrazioni nelle zone boscate di media e bassa collina e nei boschi planiziali, ove i prodotti del sottobosco risultano ottimo nutrimento per la specie (ghiande e castagne).

Al fine di evitare la disponibilità di zone per il temporaneo rifugio, sarà prioritario organizzare interventi contemporanei sul territorio, tra Provincia, Aree Protette e Istituti di caccia, con il coordinamento della Provincia.

Durante il periodo da fine novembre a marzo, le operazioni di controllo si svolgeranno preferibilmente nelle zone boscate ed in particolare in quelle a divieto assoluto di caccia, mentre nei mesi primaverile ed estivi (da aprile a settembre) si opererà attraverso azioni di pronto intervento per contrastare danni consistenti, laddove si evidenziano anomale concentrazioni di esemplari con ingenti danni alle coltivazioni agricole, incidenti stradali, allarme sociale. Nel periodo di attività venatoria gli interventi verranno attuati soprattutto nelle zone a divieto assoluto di caccia .

Gli interventi programmati e collettivi si effettueranno preferibilmente nel periodo invernale e di inizio primavera, quando la scarsità di vegetazione consente una migliore visibilità. Negli altri periodi dell'anno ci si riserva invece di attivare il pronto intervento, cercando di privilegiare la contemporaneità degli interventi su tutto il territorio, aree protette comprese, onde evitare la disponibilità di zone di temporaneo rifugio per i cinghiali.

L'articolazione delle operazioni può quindi essere così sintetizzata:

- stagione venatoria: interventi di controllo programmati all'interno delle aree protezione di istituzione provinciale e regionale prevalentemente in giornate concomitanti con l'attività di caccia;
- tutto l'anno:
 - o operazioni di contenimento programmato su aree ove si realizzino rilevanti concentrazioni di animali o di danno, prevalentemente a cura degli agenti Provinciali;
 - o operazioni di pronto intervento a fronte di danneggiamenti contingenti alle colture agricole in atto, utilizzando tutte le metodologie permesse;
 - o operazioni di abbattimento e/o cattura sistematica dei cinghiali che presentino atteggiamenti comportamentali riconducibili ad origine domestica ovvero di esemplari feriti, defedati o confinati in contesti antropici (cortili, pozzi...) da cui non possano allontanarsi autonomamente.

Art. 3 AREE D'INTERVENTO

Il presente piano sarà operativo su tutto il territorio provinciale ove è presente il cinghiale con consistenze numeriche rilevanti ed in particolare dovrà interessare le aree dove sono state evidenziate le maggiori interazioni dei cinghiali sull'attività agricola e laddove la presenza causi allarmi sociali e disturbi alle attività umane.

Le aree di intervento saranno distinte in:

- aree adibite alla caccia programmata o gestite dagli Ambiti di Caccia (ZRC) dove le azioni di controllo potranno essere svolte su impulso della Provincia di Biella e con la supervisione della stessa, anche con la collaborazione di soggetti diversi (ATC BII –CABI e Aziende Agrituristiche Venatorie);
- aree in cui la caccia è preclusa: Oasi di protezione, Foresta Regionale su quei terreni ove gli imprenditori agricoli, segnalando tempestivamente la presenza del danno, consentono un intervento celere per la risoluzione del problema contingente. In queste aree gli interventi potranno essere effettuati solo direttamente dalla Provincia di Biella con l'eventuale ausilio di altri soggetti abilitati al controllo.

Art. 4- METODOLOGIE E MEZZI

Per l'attuazione del piano si adotteranno diverse metodologie: recinzioni elettrificate, come intervento di prevenzione, catture con sistemi di trappolaggio, prelievi individuali o collettivi.

4.1. Recinzioni elettrificate

Utilizzo di recinzioni elettrificate a difesa delle aree agricole, a cura della Provincia o di altri Soggetti attuatori (ATC / CA e AATV o AFV), fornendo agli imprenditori agricoli, oltre al materiale, il necessario supporto tecnico.

4.2. Cattura con gabbie-trappola o recinti (chiusini mobili e/o fissi).

Il minimo disturbo caratteristico di questa tipologia di prelievo la fanno preferire nei siti posti all'interno di istituti di protezione che necessitano di interventi poco invasivi e laddove per motivi di pubblica sicurezza non possono essere effettuate altre forme di prelievo.

Le gabbie, appositamente numerate ed autorizzate, saranno affidate, a titolo di comodato gratuito, in gestione a proprietari e/o conduttori di fondi che ne abbiano fatta richiesta, previa partecipazione ad apposito corso relativo alla gestione degli strumenti di cattura, con programmi che assicurino

l'acquisizione delle competenze tecniche e biologiche necessarie per un'efficiente attuazione degli interventi . In caso di cattura tali gestori se non in possesso di porto d'armi ad uso caccia ed adeguata professionalità, potranno avvalersi per l'abbattimento degli Agenti Provinciali ovvero di un abilitato al controllo faunistico in possesso delle richieste abilità. Gli stessi provvederanno alla soppressione con arma e munizionamento adeguato alla necessità (età dell'esemplare, numero esemplari catturati, ecc.) adottando idonee misure di sicurezza a tutela delle persone e delle cose. Gli impianti di cattura potranno essere forniti dall'Amministrazione provinciale o anche dagli Ambiti di Caccia e dalle Aziende. I proprietari o conduttori di fondi possono provvedere anche a proprie spese, qualora autorizzati. La responsabilità relativamente all'utilizzo delle gabbie e dei chiusini dovrà essere assegnata in forma scritta all'operatore incaricato che garantirà, oltre alla corretta gestione, al fine di non sottoporre gli individui catturati ad inutile stress che la soppressione venga effettuata esclusivamente da personale autorizzato, nel più breve tempo possibile, garantendo in ogni condizione idonee misure di sicurezza.

4.3 Prelievi sul territorio

Abbattimenti da appostamento a terra (compreso da automezzo attrezzato) o sopraelevato (altana) con fucile ad anima liscia e/o rigata ed eventuale ottica di puntamento o alla cerca su un percorso prestabilito, anche di notte con l'ausilio di faro e termocamera. Tali interventi potranno essere eseguiti a cura degli agenti Provinciali e/o proprietari o conduttori di fondi in possesso di abilitazione all'attività venatoria e che abbiano superato apposito corso di formazione, come previsto dalle disposizioni regionali. Qualora si intenda praticare un intervento notturno gli operatori dovranno procedere ad un sopralluogo diurno del sito o del percorso da effettuarsi al fine di verificare la presenza di potenziali pericoli che non consentano il tiro in sicurezza. Gli interventi potranno essere svolti da un massimo di tre persone di cui un responsabile dell'intervento. Su disposizione delle Autorità di P.S. come da nota della Prefettura di Biella Prot. n..0016664 del 08/09/2017 e da nota della Questura di Biella prot. 1110100 del 26.10.2017 preventivamente avvertite delle operazioni di controllo, in caso di sparo notturno dovrà essere data notizia al 112.

Abbattimenti per mezzo della girata in squadra con arma lunga utilizzando un cane limiere abilitato ENCI o che abbia dimostrato capacità al lavoro, ed un numero massimo di 12 partecipanti armati scelti tra i proprietari e conduttori di fondi in possesso di porto d'armi uso caccia e abilitati previo apposito corso di formazione, esclusivamente qualora i metodi di intervento alla cerca o all'aspetto non si siano dimostrati efficaci. Ogni girata dovrebbe interessare una superficie limitata, chiusa da una parte dal conduttore del limiere e dall'altra da un numero di poste adeguato alla morfologia ed alla vegetazione del territorio. Nella stessa giornata possono essere eseguite più "chiuse".

Abbattimenti per mezzo di braccata: è' la forma di caccia collettiva abitualmente usata durante la stagione venatoria dalle squadre di caccia iscritte agli ambiti territoriali. In Piemonte per questa forma di caccia è previsto un numero minimo di 10-15 cacciatori. A differenza della girata, i cani non hanno una specifica specializzazione e vengono utilizzati contemporaneamente in mute anche numerose che battono grandi superfici. Per le sue caratteristiche di forte impatto sulla fauna del territorio, la braccata propriamente detta non può essere usata per gli interventi di controllo, tuttavia può essere ammesso il ricorso ad una forma ridotta di braccata per porzioni limitatissime di territorio, qualora condizioni ambientali di urgenza (es. intervento su grandi superfici coltivate a mais in stagione avanzata nelle quali è impossibile operare con la girata) rendano inefficaci altre metodologie, purché siano utilizzati cani da seguita specializzati e addestrati in numero non superiore a 5 cani per muta, specificamente abilitati per la ricerca di cinghiali. Tali interventi devono essere preventivamente autorizzati dall'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.). Tale metodo può essere pertanto proposto solo per situazioni straordinarie ed esclusivamente nelle aree esterne ai siti di interesse comunitario.

I mezzi da utilizzare per gli interventi di cui sopra sono quelli previsti dall'art. 13 della L. 157/92. Nei Siti della Rete Natura 2000 è consentito solo l'uso di munizioni atossiche. Sono ammessi altresì visori notturni, termocamere, apparecchi radio emittenti su frequenze autorizzate. Gli interventi collettivi e programmati sono da effettuare esclusivamente nel periodo invernale e di inizio primavera, quando la presenza di scarsa vegetazione consente la maggior visibilità dei siti.

Art. 5- PROCEDURE OPERATIVE E DI DETTAGLIO

5.1 SOGGETTO ATTUATORE: Provincia di Biella

Premessa

Le procedure operative e di dettaglio specificano le attività di controllo che verranno attuate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024.

Fermo restando che spetta alla Provincia la programmazione e il controllo della corretta esecuzione degli abbattimenti, si specifica che per programmazione si intende la semplice calendarizzazione degli interventi che verrà stabilita in funzione del verificarsi dei danni alle colture agricole o situazioni di criticità della percorribilità stradale, allarme sociale.

La proposta di intervento potrà essere fatta anche dai singoli soggetti attuatori, Enti ed i Soggetti che sono titolari della gestione faunistica individuati dalle normative statali o regionali:

Fermo restando che la Provincia può intervenire in surroga su tutto il territorio, ad eccezione delle Aree Protette Regionali, in ogni zona faunistica gli Enti ed i Soggetti preposti all'attuazione del vigente Piano provinciale di controllo del cinghiale sono i seguenti:

- Nelle Oasi di protezione e nelle Zone di Ripopolamento e Cattura : la Provincia di Biella. Nelle Zone di ripopolamento e cattura la Provincia, potrà anche, in casi di comprovata necessità, coinvolgere soggetti attuatori (Ambiti Territoriali di Caccia che hanno in gestione la zona) che potranno collaborare negli interventi .
- Nella Foresta Regionale (ex Demaniale): La Provincia di Biella.
- Nelle zone adibite alla caccia programmata: L'Ambito Territoriale di Caccia "Pianura e Colline Biellesi" A.T.C. BI 1 ed il Comprensorio Alpino C.A. BI 1 "Alte Valli Biellesi", ciascuno per il territorio di competenza e solo su impulso della Provincia di Biella.
- Nelle Aree Protette Regionali: I rispettivi Enti di Gestione.
- Nelle Zone a gestione privata della caccia: I titolari della concessione regionale, solo nel caso in cui essendosi dotati di apposito piano di selezione, non riescano a contenere i danni provocati dai cinghiali e solo su impulso della Provincia di Biella.

La Provincia di Biella oltre a pianificare e programmare gli interventi necessari al controllo della specie nei territori di competenza ,Oasi, ZRC e Foresta Regionale, vigila affinché l'attività svolta nei territori da Soggetti Attuatori che collaborano al piano di controllo sia conforme alle norme vigenti ed alle disposizioni del Piano di controllo.

5.1.1 Partecipanti al piano di controllo. Requisiti soggettivi.

Possono partecipare all'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Controllo i seguenti soggetti :

- Guardie venatorie dipendenti dall' Amministrazione provinciale
- Proprietari e conduttori di fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio;
- Guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio

Tali soggetti oltre a disporre delle necessarie autorizzazioni all'uso delle armi, devono essere opportunamente formati mediante appositi corsi con programmi didattici che assicurino l'acquisizione delle conoscenze tecniche (sui materiali e sulle modalità d'impiego) e biologiche sulla specie, necessarie per un'efficiente attuazione delle operazioni previste e che prevedano una prova finale (con specifiche prove di tiro, nel caso siano previsti abbattimenti) o verifica da parte dell'Amministrazione del possesso di analoghe competenze ed abilità.

Per quanto attiene alla professionalità i partecipanti al piano di controllo, ad eccezione dei semplici gestori delle gabbie di cattura, per i quali se già con esperienza pregressa è prevista la somministrazione di un corso "ad hoc" da parte degli Agenti Provinciali, dovranno:

- essere in possesso di qualifica a selecontrollore ai piani di controllo numerico del cinghiale (art.22 comma 6 Legge 394/1991) D.G.R. 36 – 7301 del 24/03/2014 e della DT. 294 del 05/03/2019 ovvero dell'attestato di partecipazione ai corsi effettuati dalla Provincia di Biella in esito alla deliberazione G.P. n. 226 del 22.05.2001, unitamente all'attestato di partecipazione al corso di sicurezza sull'uso delle armi, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. organizzato dagli Ambiti di Caccia per Coloro che esercitano caccia di selezione agli ungulati;
- ovvero essere in possesso degli attestati di partecipazione ai seguenti corsi:
 - 4) caccia di selezione agli ungulati di cui alla D.G.R. 65-477 del 02.08.2010,
 - 5) sicurezza sull'uso delle armi, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. organizzato dagli Ambiti di Caccia per Coloro che esercitano caccia di selezione agli ungulati
 - 6) Corso per operatori del controllo cinghiale organizzato da Provincia – ATC – ed OO.PP.AA. di cui alla DGR. n. 20-8485 del 1.3.2019.

Tutti gli operatori dovranno dimostrare di non avere riportato condanne penali in materia di caccia negli ultimi cinque anni ed essere in possesso di attestato di prova di tiro conseguita presso un Tiro a Segno Nazionale, in corso di validità.

Questi soggetti devono essere nominativamente autorizzati dall'Amministrazione Provinciale che verificherà il possesso dei requisiti di cui sopra, il possesso di porto d'armi ad uso caccia, la regolarità dell'assicurazione, l'assenza di sanzioni per illeciti penali in materia di caccia nell'ultimo quinquennio, nonché il titolo di possesso dei terreni per i proprietari conduttori di fondi.

Analoghe abilità e requisiti non sono richieste ai semplici gestori delle gabbie di cattura (senza abbattimento) per i quali vale quanto previsto dal Piano di controllo.

Tutti gli operatori dovranno impegnarsi a comunicare alla Provincia l'eventuale perdita dei requisiti.

5.1.2 Metodologie

Tecniche e mezzi per il controllo del cinghiale, in deroga dalle normative specifiche previste per l'esercizio dell'attività venatoria, sono quelle previste dalla D.G.R. 1 marzo 2019 n. 20-8485, fermo restante l'obbligo per gli operatori, professionalmente preparati, di agire sempre in condizioni di sicurezza a tutela delle persone e delle cose.

Tutti gli operatori del controllo verranno inseriti in apposito elenco, da parte del Servizio Provinciale e, a tale scopo, dovranno presentare richiesta, secondo la modulistica contestualmente approvata.

Per quanto attiene invece ai proprietari e/o conduttori che agiscono direttamente sui propri fondi o come tutor in virtù di apposito accordo vale la modulistica specifica.

5.1.2.1 Recinzioni elettrificate

Al fine di prevenire i danni, agli imprenditori agricoli possono essere concesse a titolo di comodato gratuito recinzioni elettrificate a difesa delle coltivazioni in atto . A questo scopo i

richiedenti dovranno presentare istanza secondo il modello – Richiesta recinzioni elettrificate allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

La posa e la manutenzione dovrà essere a cura del richiedente che provvederà anche alla restituzione del bene alla Provincia di Biella, funzionante ed integro, qualora non utilizzato.

5.1.2.2 Catture con gabbie trappola

Tali dispositivi di cattura devono essere autorizzati, numerati e registrati dalla Provincia di Biella, essi potranno essere affidati per iscritto a tutti i Soggetti Attuatori nei limiti delle disponibilità, e posizionati sul territorio di competenza previo consenso o richiesta dei proprietari/conduttori dei fondi agricoli interessati .

Nelle zone di competenza, la Provincia individua e nomina un soggetto responsabile della corretta gestione dei sistemi di trappolaggio collocati sul territorio di competenza. L'operatore responsabile della trappola potrà anche coincidere con il proprietario conduttore dei fondi in cui essa viene collocata e che ne ha fatto richiesta, secondo l'allegato modello "Richiesta partecipazione al piano tramite approntamento di gabbie di cattura".

L'operatore garantirà sulla correttezza delle operazioni di cura, manutenzione, foraggiamento, sorveglianza e destinazione dei capi, tenendo nota in un apposito registro fornito dalla Provincia di Biella, delle operazioni effettuate per la gestione della trappola (giorni di pasturazione, giorni di innesco, catture, destinazione degli animali, ecc.). Il controllo sul suo operato sarà compito del Nucleo di Vigilanza della Provincia di Biella che provvederà, all'atto della consegna, a redigere apposito verbale, sottoscritto dal gestore della gabbia, nel quale sono esplicitati i compiti che lo stesso dovrà svolgere (Modello Affidamento gabbia di cattura), unitamente al registro sopraccitato.

In caso di cattura, l'operatore responsabile, se autorizzato allo sparo, potrà provvedere direttamente all'abbattimento, oppure comunicare la cattura alla Provincia di Biella che provvederà direttamente o tramite un soggetto già autorizzato dall'Amministrazione al prelievo, facente parte degli operatori che hanno richiesto di partecipare al piano di controllo.

5.1.2.3 Prelievi di contenimento

Trattasi di interventi armati sul territorio, per contenere le popolazioni di cinghiali, a seguito di segnalazioni di danni da parte degli imprenditori agricoli o loro Associazioni, sinistri stradali e segnalazione dei Comuni a causa dell'allarme sociale per anomale concentrazioni di esemplari di questa specie o loro ibridi.

Si dividono in prelievi individuali e collettivi

La responsabilità sull'esecuzione degli interventi spetta sempre ad un agente del Nucleo di vigilanza Faunistico-Ambientale della Provincia di Biella, il quale può chiamare in qualità di coadiutori tutti i soggetti, scelti a sua discrezione, per ogni singolo intervento, tra quelli inseriti nell'elenco appositamente approvato con specifico atto dirigenziale. La richiesta di inserimento nell'elenco dei soggetti autorizzati deve essere presentata in forma scritta da parte dell'interessato (Modello_ Istanza di partecipazione al Piano in qualità di operatore al controllo); a tale scopo la Provincia provvederà a diramare un avviso al fine di valutare i requisiti dei candidati e a formare un elenco che potrà essere aggiornato, secondo le necessità.

Gli Ufficiali e agenti di P.G. e di P.S. appartenenti ad altri corpi di polizia, abilitati all'uso di arma lunga comune da sparo per i servizi di polizia rurale e zoofila ai sensi dell'art. 4 del D.M. 04/03/1987, n. 145, possono richiedere al proprio Comando di appartenenza il nulla osta all'esercizio delle attività di controllo del cinghiale, che potranno eseguire alla stessa stregua delle Guardie Venatorie Volontarie se in possesso dei requisiti soggettivi previsti al punto 1.1., su coordinamento della Provincia di Biella.

La Provincia potrà inoltre avvalersi previo accordo e necessità, di soggetti inseriti nell'elenco dei partecipanti formato dal Comitato di gestione dell'A.T.C. B11 e del Comprensorio Alpino B11.

L'elenco dei partecipanti alle operazioni di controllo, come sopra indicati, ottenuta formale approvazione, verrà trasmesso, a cura del competente ufficio, alle Autorità di Pubblica Sicurezza, al fine di informare che tali soggetti sono deputati a collaborare al piano e pertanto potranno trovarsi

sul territorio, ancorché sempre coordinati da un agente provinciale, qualora la responsabilità dell'intervento sia in capo ad altri soggetti (eventualmente Associazioni convenzionate) in "atteggiamento di caccia" al di fuori delle giornate, degli orari nonché dei territori dedicati all'attività venatoria, fatta eccezione per le Aree Protette ove si potrà operare solo se appositamente convenzionati. Tale elenco potrà, durante il periodo di programmazione del piano, essere suscettibile di aggiornamenti o variazioni che verranno similmente comunicate alle Autorità di P.S..

Al fine di dare la corretta informazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza ed evitare allarme tra la popolazione, prima di ogni intervento notturno armato, l'ufficio competente, provvederà a darne preventiva comunicazione, vie brevi, come da nota della Prefettura di Biella Prot. n..0016664 del 08/09/2017 e da nota della Questura di Biella prot. 1110100 del 26.10.2017 a:

Polizia di Stato

Comando Provinciale dei Carabinieri

Comando Carabinieri Forestali

Guardia di Finanza

La formale comunicazione dovrà specificare:

- 1) il nominativo dell'agente responsabile o coordinatore dell'intervento, nel caso di ricorso a soggetti diversi ed il numero di cellulare dell'agente/coordinatore
- 2) la tipologia di intervento
- 3) la data e l'ora presunta dell'intervento;
- 4) l'area territoriale interessata.

In ottemperanza alle disposizioni della Prefettura, oltre alla formale comunicazione, in caso di sparo notturno il responsabile dell'intervento dovrà provvedere a comunicare al numero unico di emergenza 112, declinando le proprie generalità, la località e l'ora dell'avvenimento.

I prelievi di contenimento si suddividono in prelievi individuali e collettivi.

- Prelievo individuale alla cerca o all'aspetto.

Le operazioni di prelievo individuale sono programmate dalla Provincia di Biella devono essere condotte da almeno due persone con un massimo di tre, di cui un responsabile dell'intervento scelto tra gli agenti di vigilanza della Provincia.

Per il prelievo individuale si potrà operare nei modi previsti dal Piano di controllo.

Per tali interventi dovrà essere compilato, prima dell'inizio delle operazioni, a cura del responsabile nominato dal Responsabile del Servizio, il modello Verbale d'intervento, recante generalità dei partecipanti e loro rispettive qualifiche, le date di scadenza di porto d'armi ed assicurazione, e dopo l'intervento il numero di colpi sparati (a vuoto e a segno). Dovranno altresì essere annotati i dati dei capi abbattuti e relativamente ai dati biometrici si potrà procedere ad una stima speditiva. .

Come di consueto detto verbale dovrà essere consegnato agli uffici ed archiviato.

- Prelievi collettivi

I prelievi collettivi sono effettuati preferibilmente nel periodo novembre – marzo, qualora non si verifichi un anticipato risveglio vegetativo tale da diminuire le condizioni di sicurezza degli stessi determinando un interruzione anticipata, con il ricorso a girata o braccata; eventuali interventi in deroga nel caso in cui si constatino anomale concentrazioni di animali, danni alle coltivazioni agricole, allarme sociale per la concentrazione di esemplari, potranno essere consentiti a seguito di valutazioni specifiche delle condizioni dei luoghi.

La girata

Le girate nei territori di competenza sono coordinate dagli Agenti in servizio presso la Provincia di Biella con l'eventuale ausilio di altri soggetti abilitati al controllo.

Per questa fattispecie, il numero dei partecipanti non può essere superiore a 12, compresi il responsabile dell'intervento e i conduttori dei cani. I cani utilizzati devono essere preferibilmente abilitati ENCI, muniti di libretto delle qualifiche rilasciato dall'E.N.C.I. che ne attesti l'abilitazione in prove di lavoro per "cane limiere" o "cane idoneo al lavoro da singolo su cinghiale".

La scelta dei cani e dei conduttori dei cani, è a totale discrezionalità del responsabile dell'intervento, tuttavia per ogni "chiusa" non può essere utilizzato più di un cane "limiere", mentre possono essere eseguite più chiusure contemporaneamente. Le stesse per motivi di sicurezza non possono essere adiacenti.

Prima dell'inizio delle operazioni, dovrà essere compilato dal responsabile dell'intervento il modello Verbale d'intervento recante generalità dei partecipanti e loro rispettive qualifiche, le date di scadenza di porto d'armi ed assicurazione, i nominativi dei conduttori dei cani e successivamente il numero di colpi sparati (a vuoto e a segno). Dovranno altresì essere annotati i dati dei capi abbattuti e relativamente ai dati biometrici si potrà procedere ad una stima speditiva.

Come di consueto detto verbale dovrà quindi consegnato agli uffici ed archiviato.

La braccata

Come già specificato nel piano di controllo, si adatterà una forma ridotta di braccata per porzioni limitatissime di territorio, qualora le condizioni di urgenza o le caratteristiche ambientali (es. grandi superfici a mais) rendano vani altri metodi di controllo.

Per tale intervento il numero dei partecipanti che opererà sotto la diretta responsabilità di un agente Provinciale dovrà essere adeguato alle caratteristiche dell'area in cui si opera, mentre il numero di ausiliari (segugi) non potrà essere superiore a cinque.

Ogni braccata deve essere preventivamente autorizzata dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, specificando la motivazione e evidenziando, tramite cartografia, la zona dell'intervento.

Prima dell'inizio delle operazioni, dovrà essere compilato dal responsabile dell'intervento il modello Verbale d'intervento, recante generalità dei partecipanti e loro rispettive qualifiche, le date di scadenza di porto d'armi ed assicurazione, i nominativi dei conduttori dei cani e successivamente il numero di colpi sparati (a vuoto e a segno). Dovranno altresì essere annotati i dati dei capi abbattuti e relativamente ai dati biometrici si potrà procedere ad una stima speditiva.

Detto modello dovrà successivamente essere consegnato agli uffici per l'archiviazione.

5.1.3 Cessione e consumo degli animali abbattuti.

Al termine delle operazioni di prelievo dovrà essere completato l'apposito verbale (Modelli Verbale d'intervento alla cerca/aspetto; Verbale d'intervento tramite girata; Verbale d'intervento tramite braccata) sul quale, come già enunciato, dovranno essere indicati i nomi degli operatori che hanno partecipato con il relativo numero di autorizzazione, la località dell'intervento, la data e l'inizio delle operazioni e il recupero degli animali abbattuti.

Dovrà essere compilata una apposita scheda biometrica e su ogni animale abbattuto dovrà essere applicata una marca identificativa numerata e inamovibile.

Fermo restando quanto disposto nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale (Reg. CE/852/2004 - Reg. CE/853/2004 - D.G.R. 4-9933 del 03/11/2004) gli animali abbattuti potranno essere:

- ceduti per uso privato domestico al personale coinvolto nelle operazioni, quale rimborso forfetario per le spese sostenute, nella misura massima annua di cinque capi per ogni operatore e agli agricoltori che hanno subito danni nell'area di intervento. Gli esemplari striati e rossi abbattuti in ogni azione di contenimento, non rientreranno nel predetto limite. Nel caso di specie è vietata la commercializzazione, e al personale coinvolto nelle

operazioni di abbattimento sarà richiesto di farsi carico, obbligatoriamente, dell'esame volto alla ricerca della *Trichinella spp.* I campioni, costituiti da diaframma o lingua, di peso di almeno 100 grammi, verranno quindi consegnati all'ASL per sottoporli all'esame trichinoscopico, accompagnati dal modello Consegna campione, contenente gli estremi della scheda di abbattimento, il nominativo dell'operatore e, nell'eventualità di cessione a terzi, del ricevente che si impegneranno a non consumare le carni fino alla comunicazione dell'esito della ricerca. Al fine di identificare i campioni, dovrà essere indicato, sul modello, il numero di matrice del contrassegno. Gli stessi dovranno garantire che gli scarti di lavorazione delle carcasse vengano smaltiti nei modi consentiti.

- commercializzati - eventuali capi di cinghiale che residuassero dalla predetta distribuzione dovranno essere venduti direttamente a laboratori e/o macelli autorizzati al trattamento delle carni di fauna selvatica. In tale caso l'onere dell'accertamento della commestibilità delle carni, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie in vigore, è a carico dei laboratori o macelli che vengono nella disponibilità del bene.;
- ceduti ad uso benefico con le modalità che verranno successivamente stabilite;
- avviati alla distruzione, nei modi di legge, nel caso in cui la cessione per uso privato domestico e o la vendita non potessero essere realizzate per qualsivoglia ragione.

Al fine di monitorare le operazioni l'Agente incaricato provvederà di volta in volta a redigere il verbale di destinazione dei capi abbattuti secondo il Modello – Verbale di destinazione dei capi abbattuti

I residui di lavorazioni delle carni (pelli, visceri, ecc.) dovranno essere gestiti nei modi consentiti dalla legge con onere a carico del soggetto che ha la disponibilità del capo abbattuto.

5.2 SOGGETTO ATTUATORE: ATC BII e CABI- AZIENDE VENATORIE

Premessa

Gli ATC e CA e le Aziende Venatorie possono collaborare all'attuazione del Piano di controllo predisposto dalla Provincia ed esclusivamente su impulso della stessa, nei territori di competenza e negli eventuali altri Istituti affidati in gestione, (Z.R.C.) nel rispetto di quanto stabilito dal Piano stesso, delle norme di attuazione e di tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. "Testo unico sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di sicurezza ed igiene sugli alimenti".

Fermo restando che spetta alla Provincia la programmazione e il controllo della corretta esecuzione degli abbattimenti, si specifica che per programmazione si intende la calendarizzazione degli interventi che verrà stabilita in funzione del verificarsi dei danni alle colture agricole o situazioni di criticità della percorribilità stradale, allarme sociale.

La proposta di intervento potrà essere fatta anche dai singoli soggetti attuatori, Enti e Soggetti che sono titolari della gestione faunistica individuati dalle normative statali o regionali:

5.2.1. Partecipanti al piano di controllo. Requisiti soggettivi.

Possono partecipare all'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Controllo i seguenti soggetti :

- Proprietari e conduttori di fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio;
- Guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio

Tali soggetti, come già enunciato al paragrafo 5.1.1, oltre a disporre delle necessarie autorizzazioni all'uso delle armi, e la proprietà/e o conduzione di fondi ove si esercita il piano di controllo, devono essere opportunamente formati mediante appositi corsi con programmi didattici che assicurino l'acquisizione delle conoscenze tecniche (sui materiali e sulle modalità d'impiego) e biologiche sulla specie, necessarie per un'efficiente attuazione delle operazioni previste e che prevedano una prova finale (con specifiche prove di tiro, nel caso siano previsti abbattimenti) o verifica del possesso di analoghe competenze ed abilità, dovranno:

- essere in possesso di qualifica a selecontrollore ai piani di controllo numerico del cinghiale (art.22 comma 6 Legge 394/1991) D.G.R. 36 – 7301 del 24/03/2014 e della DT. 294 del 05/03/2019 ovvero dell'attestato di partecipazione ai corsi effettuati dalla Provincia di Biella in esito alla deliberazione G.P. n. 226 del 22.05.2001, unitamente all'attestato di partecipazione al corso di sicurezza sull'uso delle armi, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. organizzato dagli Ambiti di Caccia per Coloro che esercitano caccia di selezione agli ungulati;
- ovvero essere in possesso degli attestati di partecipazione ai seguenti corsi:
 - 1) caccia di selezione agli ungulati di cui alla D.G.R. 65-477 del 02.08.2010,
 - 2) sicurezza sull'uso delle armi, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. organizzato dagli Ambiti di Caccia per Coloro che esercitano caccia di selezione agli ungulati
 - 3) Corso per operatori al piano di controllo cinghiale organizzato da Provincia – ATC – ed OO.PP.AA. di cui alla DGR. n. 20-8485 del 1.3.2019.

Tutti i soggetti devono essere nominativamente autorizzati dal Presidente dell'A.T.C. e C.A. e/o dai Direttori/Concessionari delle Aziende che verificheranno il possesso dei requisiti di cui sopra, il possesso di porto d'armi ad uso caccia, la regolarità dell'assicurazione, l'assenza di sanzioni per illeciti penali in materia di caccia nell'ultimo quinquennio, nonché il titolo di possesso dei terreni per i proprietari conduttori di fondi.

5.2.2 Metodologie

Tecniche e mezzi per il controllo del cinghiale, in deroga dalle normative specifiche previste per l'esercizio dell'attività venatoria, sono quelle previste dalla D.G.R. 1 marzo 2019 n. 20-8485, fermo restando l'obbligo per gli operatori, professionalmente preparati, di agire sempre in condizioni di sicurezza a tutela delle persone e delle cose.

5.2.2.1 Recinzioni elettrificate

Al fine di prevenire i danni, agli imprenditori possono essere concesse recinzioni elettrificate a difesa delle coltivazioni in atto. La posa e la manutenzione dovrà essere a cura del richiedente .

5.2.2.2 Catture con gabbie trappola

Gli A.T.C. e C.A. e le Aziende, se in possesso di gabbie di cattura da utilizzare per il piano di controllo del cinghiale, devono denunciarle alla Provincia di Biella , per la necessaria registrazione e numerazione quindi potranno provvedere al posizionamento sul territorio di competenza, previo consenso o richiesta dei proprietari/conduttori dei fondi agricoli interessati .

L'utilizzo delle gabbie di cattura in modo conforme alle vigenti normative sarà garantito dal Presidente dell'A.T.C. e C.A. e/o dal Direttore/Concessionario delle Aziende che individuano e nominano un operatore responsabile della corretta gestione dei sistemi di trappolaggio collocati sul territorio di competenza. L'operatore responsabile della trappola potrà anche coincidere con il proprietario conduttore dei fondi in cui essa viene collocata. Tale responsabilità verrà assegnata in forma scritta all'operatore incaricato tramite apposito modello (modello Consegna gabbie di cattura ATC – CA _ Aziende) che dovrà essere sottoscritto dallo stesso. L'operatore garantirà

sulla correttezza delle operazioni di cura, manutenzione, foraggiamento, sorveglianza e destinazione dei capi, terrà nota in un apposito registro fornito dal Presidente del Comitato di gestione e o dal Direttore/Concessionario dell'Azienda Venatoria, delle operazioni effettuate per la gestione della trappola (giorni di pasturazione, giorni di innesco, catture, destinazione degli animali, ecc.).

La collocazione di ogni dispositivo di cattura ed il nominativo del responsabile della gestione dovranno essere sempre comunicati alla Provincia di Biella, prima dell'attivazione dei dispositivi stessi e tutte le volte che viene modificato il responsabile della gestione.

In caso di cattura, l'operatore responsabile, se autorizzato allo sparo, potrà abbattere direttamente i capi catturati, oppure comunicare la cattura ad A.T.C. o C.A./Azienda Venatoria che provvederà tramite un soggetto già autorizzato al prelievo facente parte degli operatori che hanno richiesto di partecipare al piano di controllo.

5.2.2.3 Prelievi di contenimento.

Trattasi di interventi armati sul territorio, a seguito di segnalazioni di danni da parte di agricoltori o loro Associazioni, sinistri stradali. La segnalazione dovrà pervenire alla Provincia di Biella, con le modalità che verranno concordate, che provvederà di volta in volta a valutare la modalità di intervento (prelievo individuale- collettivo anche da parte di una squadra formata da soggetti legittimati dalla L. 157/92).

Il coordinamento e la responsabilità sull'esecuzione degli interventi spetta sempre al Presidente di A.T.C. o C.A.e o Direttore /Concessionario dell'Azienda Venatoria , il quale nominerà in qualità di responsabile un soggetto in possesso dei requisiti richiamati al paragrafo 5.2.1 e come coadiutori tutti i soggetti di cui allo stesso paragrafo, scelti a sua discrezione, per ogni singolo intervento, tra quelli inseriti nell'elenco appositamente approvato da parte del Presidente di A.T.C. o C.A. La richiesta di inserimento nell'elenco dei soggetti autorizzati deve essere presentata in forma scritta da parte dell'interessato.

Gli Ufficiali e agenti di P.G. e di P.S. appartenenti ad altri corpi di polizia, abilitati all'uso di arma lunga comune da sparo per i servizi di polizia rurale e zoofila ai sensi dell'art. 4 del D.M. 04/03/1987, n. 145, possono richiedere al proprio Comando di appartenenza il nulla osta all'esercizio delle attività di controllo del cinghiale.

L'elenco dei partecipanti alle operazioni di controllo, come sopra indicati, ottenuta formale approvazione, dovrà essere trasmesso alla Provincia di Biella e alle Autorità di Pubblica Sicurezza, e al fine di informare che tali soggetti sono deputati a collaborare al piano e pertanto potranno trovarsi sul territorio, ancorché sempre coordinati da un agente provinciale, in "atteggiamento di caccia" al di fuori delle giornate, degli orari e delle zone in cui è possibile esercitare attività venatoria. Tale elenco potrà, durante il periodo di programmazione del piano, essere suscettibile di aggiornamenti o variazioni, in tale caso gli aggiornamenti dovranno essere similmente comunicati.

Al fine di dare la corretta informazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza ed evitare allarme tra la popolazione prima di ogni intervento armato, il Presidente dell'A.T.C. o C.A. e/o i Direttori/Concessionari delle Aziende Venatorie provvederanno a darne preventiva comunicazione, vie brevi, a:

Polizia di Stato

Comando Provinciale dei Carabinieri

Comando Provinciale Carabinieri Forestali

Guardia di Finanza

Provincia di Biella: vigilanza.venatoria@provincia.biella.it

La formale comunicazione dovrà specificare:

- 1) il nominativo del responsabile dell'intervento ed il numero di cellulare dello stesso
- 2) la tipologia di intervento (cerca aspetto- prelievo collettivo – girata o braccata)
- 3) la data e l'ora presunta dell'intervento;

4) l'area territoriale interessata.
Alla comunicazione dovrà essere altresì allegato il verbale d'intervento, come da modulistica approvata.

- Prelievo individuale alla cerca o all'aspetto.

Abbattimenti da appostamento a terra (compreso da automezzo attrezzato) o sopraelevato (altana) con fucile ad anima liscia e/o rigata, o alla cerca su un percorso prestabilito, anche di notte con l'ausilio di faro e termocamera. Le operazioni di prelievo individuale, anche da automezzo, devono essere condotte da almeno due persone con un massimo di tre, di cui un responsabile dell'intervento.

Qualora si intenda praticare un intervento notturno, gli operatori dovranno procedere ad un sopralluogo diurno del sito o del percorso da effettuarsi al fine di verificare la presenza di potenziali pericoli che non consentano il tiro in sicurezza. Su disposizione delle Autorità di P.S. preventivamente avvertite delle operazioni di controllo, **in caso di sparo notturno dovrà essere data notizia al 112**. Per tali interventi dovrà essere compilato, prima dell'inizio delle operazioni, a cura del responsabile, recante generalità dei partecipanti e loro rispettive qualifiche, le date di scadenza di porto d'armi ed assicurazione, e successivamente il numero di colpi sparati (a vuoto e a segno). Dovranno altresì essere annotati i dati dei capi abbattuti e relativamente ai dati biometrici si potrà procedere ad una stima speditiva. (Modello Verbale d'intervento). Detto modello dovrà essere consegnato dal responsabile dell'intervento al Presidente del Comitato ATC – CA e/o al Direttore-Concessionario dell'Azienda che provvederà a trasmetterlo alla Provincia di Biella entro tre giorni dall'intervento stesso.

In caso di allestimento di appostamenti fissi (altane) sarà cura del Soggetto attuatore provvedere alle relative autorizzazioni da parte del proprietario e conduttore dei fondi del sedime.

- Prelievi collettivi

I prelievi collettivi sono effettuati preferibilmente nel periodo novembre – marzo qualora non si verifichi un anticipato risveglio vegetativo tale da diminuire le condizioni di sicurezza degli stessi determinando un interruzione anticipata, con il ricorso a girata o braccata; eventuali interventi in deroga nel caso in cui si constatino anomale concentrazioni di animali, danni alle coltivazioni agricole, allarme sociale per la concentrazione di esemplari potranno essere consentiti a seguito di valutazioni specifiche delle condizioni dei luoghi.

La girata

Le girate nei territori di competenza sono condotte da un responsabile dell'intervento all'uopo nominato dal Presidente dell'A.T.C. e C.A. o dal Direttore/Concessionario dell'Azienda Venatoria.

Per questa fattispecie, il numero dei partecipanti non può essere superiore a 12, compresi il responsabile dell'intervento e i conduttori dei cani. I cani utilizzati devono essere preferibilmente abilitati ENCI, muniti di libretto delle qualifiche rilasciato dall'E.N.C.I. che ne attesti l'abilitazione in prove di lavoro per "cane limiere" o "cane idoneo al lavoro da singolo su cinghiale".

La scelta dei cani e dei conduttori dei cani, è a totale discrezionalità del responsabile dell'intervento, tuttavia per ogni "chiusa" non può essere utilizzato più di un cane "limiere", mentre possono essere eseguite più chiusure contemporaneamente, non adiacenti.

Prima dell'inizio delle operazioni, dovrà essere compilato dal responsabile dell'intervento il modello "Verbale d'intervento recante generalità dei partecipanti e loro rispettive qualifiche, le date

di scadenza di porto d'armi ed assicurazione, i nominativi dei conduttori dei cani e successivamente il numero di colpi sparati (a vuoto e a segno) Dovranno altresì essere annotati i dati dei capi abbattuti e relativamente ai dati biometrici si potrà procedere ad una stima speditiva.

Come di consueto, detto verbale dovrà essere consegnato al Presidente del Comitato di gestione ATC/CA e o al Direttore/Concessionario dell'Azienda Venatoria al termine delle operazioni che provvederanno ad inoltrarne copia alla Provincia di Biella al seguente indirizzo mail : vigilanza.venatoria@provincia.biella.it. entro tre giorni dalla data dell'intervento stesso.

Abbattimenti in squadra (Braccata)

Previo parere favorevole da parte di ISPRA, in condizioni ambientali di provata eccezionalità, per interventi su grandi superfici, nei casi in cui gli altri metodi non possono garantire risultati significativi e sussiste un problema di allarme sociale è ammesso il ricorso a tale tipologia, con un numero adeguato di partecipanti e con l'utilizzo di più ausiliari in numero strettamente necessario per l'intervento e comunque non superiore a cinque .

Il Presidente dell'A.T.C. e C.A.e o il Direttore /Concessionario dell'Azienda Venatoria nomineranno un responsabile dell'intervento che, analogamente alla girata, dovrà compilare il modello "Verbale d'intervento allegato alla presente per formare parte integrante e sostanziale.

Al termine delle operazioni, detto verbale dovrà essere consegnato al Presidente del Comitato di gestione di ATC – CA e al Direttore/Concessionario dell'Azienda Venatoria che provvederanno ad inoltrarne copia alla Provincia di Biella al seguente indirizzo mail : vigilanza.venatoria@provincia.biella.it. entro tre giorni dalla data dell'intervento stesso.

5.2.3 Cessione e consumo degli animali abbattuti.

Al termine delle operazioni di prelievo dovrà essere completato l'apposito verbale sul quale, come già enunciato, dovranno essere indicati i nomi degli operatori che hanno partecipato con il relativo numero di autorizzazione, la località dell'intervento, la data e l'inizio delle operazioni e il recupero degli animali abbattuti.

Dovrà essere compilata un' apposita scheda biometrica e su ogni animale abbattuto dovrà essere applicata una marca identificativa numerata e inamovibile .

Fermo restando quanto disposto nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale (Reg. CE/852/2004 - Reg. CE/853/2004 - D.G.R. 4-9933 del 03/11/2004) gli animali abbattuti potranno essere :

- ceduti per uso privato domestico al personale coinvolto nelle operazioni, quale rimborso forfetario per le spese sostenute, nella misura massima annua di cinque capi per ogni operatore e agli agricoltori che hanno subito danni nell'area di intervento. Gli esemplari striati e rossi abbattuti in ogni azione di contenimento, non rientreranno nel predetto limite. Nel caso di specie è vietata la commercializzazione, e al personale coinvolto nelle operazioni di abbattimento sarà richiesto di farsi carico, obbligatoriamente, dell'esame volto alla ricerca della *Trichinella spp.*;
- ceduti ad uso benefico con le modalità che verranno successivamente stabilite;
- avviati alla distruzione, nei modi di legge, nel caso in cui la cessione per uso privato domestico e o la vendita non potessero essere realizzate per qualsivoglia ragione.

I residui di lavorazioni delle carni (pelli, visceri, ecc.) dovranno essere gestiti nei modi consentiti dalla legge con onere a carico del soggetto che ha la disponibilità del capo abbattuto.

5.2.4 Ulteriori adempimenti - Monitoraggi

Al fine di consentire l'attuazione degli adempimenti provinciali, il monitoraggio, la valutazione, trimestralmente il Presidente del Comitato di Gestione ATC e CA o il Direttore/Concessionario dell'Azienda Venatoria trasmetteranno una sintetica relazione che descriva

quanto attuato in termini di prevenzione ecologica ed abbattimenti, riepilogativa dei risultati .

5.3. Proprietari e o conduttori che agiscono direttamente sui propri fondi o tramite “tutor”

5.3.1. Disposizioni particolari a tutela delle colture agricole

I proprietari/conduttori di fondi agricoli in possesso di porto d'armi uso caccia e assicurazione venatoria, esperti in materia di caccia agli ungulati possono venire autorizzati dalla Provincia ad intervenire nei propri fondi in qualsiasi tempo e luogo a difesa delle colture in atto.

In ogni caso, anche attraverso le rispettive Organizzazioni Professionali Agricole, tutti gli agricoltori sia in possesso di licenza di caccia, sia non cacciatori, possono prendere accordi scritti con i soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo.2 , nelle rispettive zone di competenza, che si mettono a disposizione dei richiedenti per intervenire “su chiamata” a difesa delle colture agricole del proprietario/conduttore del fondo in qualsiasi periodo dell'anno ed in qualsiasi orario.

Ogni intervento potrà essere effettuato esclusivamente, accertata la presenza di fauna selvatica documentata da prove riconducibili al fondo di ch  trattasi.e che per i “tutor” e deve essere specificatamente richiesto dal proprietario e/o conduttore dei fondi che dovr  in prima istanza chiedere l'intervento ai soggetti istituzionalmente preposti e qualora non si attivino entro 48 ore, potr  effettuare l'intervento entro 72 ore dalla segnalazione.

Tale richiesta costituisce formale autorizzazione all'intervento.

5.3.2. Operatori: requisiti.

L'esecuzione dei suddetti interventi, attuati d'urgenza per situazioni che richiedono tempestivit  e prontezza potr  essere svolta direttamente da Coloro che possiedono i seguenti requisiti:

essere in possesso di qualifica a selecontrollore ai piani di controllo numerico del cinghiale (art.22 comma 6 Legge 394/1991) D.G.R. 36 – 7301 del 24/03/2014 e della DT. 294 del 05/03/2019 ovvero dell'attestato di partecipazione ai corsi effettuati dalla Provincia di Biella in esito alla deliberazione G.P. n. 226 del 22.05.2001,unitamente all'attestato di partecipazione al corso di sicurezza sull'uso delle armi, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. organizzato dagli Ambiti di Caccia per Coloro che esercitano caccia di selezione agli ungulati;

- ovvero essere in possesso degli attestati di partecipazione ai seguenti corsi:
 - 1) caccia di selezione agli ungulati di cui alla D.G.R. 65-477 del 02.08.2010,
 - 2) sicurezza sull'uso delle armi, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. organizzato dagli Ambiti di Caccia per Coloro che esercitano caccia di selezione agli ungulati
 - 3) Corso per operatori al controllo del cinghiale organizzato da Provincia – ATC – ed OO.PP.AA. di cui alla DGR. n. 20-8485 del 1.3.2019.

Tutti i soggetti devono inoltre essere in possesso di porto d'armi ad uso caccia, di assicurazione venatoria, e dichiarare l'assenza di sanzioni per illeciti penali in materia di caccia nell'ultimo quinquennio .

5.3.3. Modalit  operative

Proprietari e / o conduttori di fondi

Il proprietario e/o conduttore dei fondi in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 5.3.2 dovr  richiedere alla Provincia la legittimazione ad intervenire nei propri terreni tramite (Modello A Proprietario e / o conduttore), allegando alla richiesta elenco dei terreni in conduzione, come presente nel fascicolo aziendale,. Nel caso in cui i terreni in propriet  e/o conduzione ricadano all'interno di Aziende Faunistiche Venatorie (A.F.V.) o Aziende Agrituristiche Venatorie (A.A.T.V) la richiesta dovr  essere controfirmata dal Direttore e/o Concessionario delle stesse.

Cacciatori tutor

I cacciatori, anch'essi proprietari e o conduttori di fondi ove si esercita il Piano di controllo, in possesso dei requisiti di cui al paragrafo.5.3.2, devono fare richiesta alla Provincia di Biella tramite il modello allegato (Mod. B Cacciatore tutor) .

Il competente Servizio Provinciale provvederà ad inserire i nominativi dei cacciatori-tutor in apposito elenco che potrà essere aggiornato periodicamente, nella prima fase di attuazione della procedura, e quindi semestralmente .

Tale elenco, previa verifica d'ufficio, sarà messo a disposizione dei proprietari/conduttori di fondi anche tramite le Organizzazioni Professionali Agricole, al fine di consentire agli stessi di potere attivare il servizio di "tutela".

Ogni proprietario/conduttore può richiedere tale servizio ad uno o più cacciatori di sua fiducia, presenti nell'elenco fino ad un massimo di 2 cacciatori che possono intervenire anche congiuntamente. Il medesimo cacciatore potrà altresì mettersi al servizio di più di un proprietario conduttore fino al massimo di 5, qualora aziende contigue ovvero 3, negli altri casi

I cacciatori-tutor autorizzati devono sottoscrivere un accordo con gli agricoltori interessati, i cui contenuti minimi sono riportati nel modello allegato (Mod. C - Accordo), da trasmettere obbligatoriamente, prima dell'inizio del servizio di tutela, alla Provincia di Biella, che provvederà ad inoltrarlo all'Istituto competente per territorio (Ambito Territoriale di Caccia, Comprensorio Alpino, Azienda Faunistica o Agrituristica Venatoria) nonché alle Autorità di Pubblica Sicurezza. Nel caso in cui i terreni in proprietà e/o conduzione ricadano all'interno di Aziende Faunistiche Venatorie (A.F.V.) o Aziende Agrituristiche Venatorie (A.A.T.V), tale accordo deve essere obbligatoriamente controfirmato dal Direttore/Concessionario delle Aziende stesse.

L'accordo rimane valido per tutta la durata del Piano di controllo del cinghiale della Provincia di Biella, fatta salva la facoltà di ciascuna delle parti di recedervi .

La Provincia, eseguite le eventuali verifiche sulle candidature di cui ai modelli A e B , provvederà a predisporre un apposito elenco e a trasmetterlo all'Istituto competente per territorio (Ambito Territoriale di Caccia, Comprensorio Alpino, Azienda Faunistica o Agrituristica Venatoria), nonché alle Autorità di Pubblica Sicurezza.

I competenti uffici provinciali provvederanno ad inserire tali soggetti, proprietari e conduttori che agiscono sui propri fondi e "tutor " in apposito elenco e a mappare le aree d'intervento abbinandole ai soggetti che ivi operano, al fine di potere rendere edotti gli operatori relativamente alle zone assegnate e alla possibilità di vicinanza con terzi. Per questo motivo, alla richiesta da parte dell'imprenditore agricolo di agire in proprio o all'accordo con un eventuale "tutor", dovrà essere allegata planimetria aziendale ed elenco delle particelle in conduzione che verranno restituite su apposita cartografia.

Le stesse, unitamente alle disposizioni operative, verranno trasmesse agli operatori, che solo da quel momento si intendono autorizzati al controllo.

5.3.4 Adempimenti per gli operatori

I proprietari e/o conduttori dei fondi e i cacciatori-tutor, prima di iniziare l'intervento armato, legittimato da danni alle coltivazioni in atto, documentata da prove (fotografie e richieste da parte degli agricoltori), ne daranno sommaria comunicazione anche per le vie brevi, alla Provincia di Biella, all'Istituto competente per territorio (Ambito Territoriale di Caccia, Comprensorio Alpino, Azienda Faunistica o Agrituristica Venatoria) nonché alle Autorità di Pubblica Sicurezza, tramite mail a

Provincia di Biella vigilanza.venatoria@provincia.biella.it

Polizia di Stato

Comando Provinciale dei Carabinieri

Comando Provinciale Carabinieri Forestali

Guardia di Finanza

Nella comunicazione dovrà essere specificato:

nominativo del responsabile intervento e numero di cellulare

località dell'intervento

data ed ora di inizio.

Ogni uscita deve essere preventivamente registrata su un verbale d'intervento (modello Verbale d'intervento all'aspetto – Agricoltori e "Tutor") da tenere a disposizione per eventuali controlli, nel corso dell'intervento stesso; in caso di intervento in squadra di due persone all'uopo autorizzate, dovrà essere obbligatoriamente individuato tra i partecipanti un responsabile dello stesso. Al fine di evitare allarme tra la popolazione, per gli interventi notturni, in caso di sparo il responsabile dovrà avvertire il 112., declinando le proprie generalità e la località dell'intervento stesso. in ottemperanza alle disposizioni impartite.

Al termine delle operazioni di prelievo il verbale dell'intervento dovrà essere compilato in tutte le sue parti, specificando i dati biometrici degli esemplari prelevati nonché la destinazione degli stessi di cui al successivo paragrafo.

Detto verbale dovrà essere consegnato successivamente, anche vie brevi, alla Provincia di Biella (via mail a: vigilanza.venatoria@provincia.biella.it), entro sette giorni dalla data dell'intervento realizzato.

Al fine di identificare i capi, su ogni animale abbattuto dovrà essere applicato apposito contrassegno numerato che verrà fornito dal competente Servizio Provinciale.

5.3.5 Metodologie di prelievo e mezzi.

E' consentito il solo metodo di prelievo la caccia all'aspetto, da appostamento a terra (compreso da automezzo attrezzato) o sopraelevato (altana), con l'uso esclusivo della carabina dotata di ottica di puntamento e l'eventuale ausilio di fonti luminose o visori notturni, termocamera.

L'operatore, potrà appostarsi anche in diverse zone, sempre esclusivamente nell'ambito dei confini aziendali; per motivi di sicurezza i punti di appostamento devono essere raggiunti con l'arma in custodia.

Nei Siti della Rete Natura 2000 è consentito esclusivamente l'uso di munizioni atossiche.

5.3.6 Cancellazione dagli elenchi provinciali dei soggetti autorizzati.

Fermo restando che l'uscita degli operatori non giustificata da danni alle coltivazioni agricole ed in difetto della trasmissione della comunicazione preventiva alla Provincia, all'Ente di competenza territoriale (A.T.C. /C.A - A.F.V. e A.A.T.V. per i territori in concessione) e alle Autorità di P.S. costituisce grave fatto perseguibile penalmente, la Provincia potrà altresì provvedere alla cancellazione dagli elenchi dei soggetti autorizzati qualora concorrano le seguenti condizioni:

- il venir meno dei requisiti soggettivi necessari;
- ripetute azioni di controllo senza alcun abbattimento o con esiti positivi delle azioni inferiori al 25% delle uscite ;
- mancata trasmissione ovvero reiterati ritardi nelle trasmissioni dei verbali di controllo (consuntivo) che dovrà pervenire entro 7 giorni dalla data dell'uscita alla Provincia di Biella.

5.3.7 Cessione e consumo degli animali abbattuti.

Fermo restando quanto disposto nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale (Reg. CE/852/2004 - Reg. CE/853/2004 - D.G.R. 4-9933 del 03/11/2004) gli animali abbattuti potranno essere :

- ceduti, per uso privato domestico, al personale coinvolto nelle operazioni, quale rimborso forfetario per le spese sostenute, nella misura massima annua di cinque capi per ogni operatore e/o

agli agricoltori che hanno subito danni nell'area di intervento. Gli esemplari striati e rossi abbattuti in ogni azione di contenimento, non rientreranno nel predetto limite. Nel caso di specie è vietata la commercializzazione, e al personale coinvolto nelle operazioni di abbattimento sarà richiesto di farsi carico, obbligatoriamente, dell'esame volto alla ricerca della *Trichinella spp.*. Nell'evenienza della cessione, il responsabile dell'intervento provvederà a consegnare il capo facendo controfirmare all'interessato per accettazione il modello Verbale d'intervento all'aspetto – Agricoltori e “tutor”.

I campioni, costituiti da diaframma o lingua, di peso di almeno 100 grammi, verranno quindi consegnati all'ASL per sottoporli all'esame trichinoscopico, accompagnati dal modello Consegna campione, contenente gli estremi della scheda di abbattimento, il nominativo dell'operatore e, nell'eventualità di cessione a terzi, del ricevente che si impegneranno a non consumare le carni fino alla comunicazione dell'esito della ricerca. Al fine di identificare i campioni, dovrà essere indicato, sul modello, il numero di matrice del contrassegno di cui al paragrafo 5.3.4.

- avviati alla distruzione, nei modi di legge, nel caso in cui la cessione per uso privato domestico non potesse essere realizzata per qualsivoglia ragione o in caso di esubero dal numero sopra determinato;
- ceduti ad Associazioni/Enti a scopo benefico con le disposizioni che verranno successivamente impartite.

I residui di lavorazioni delle carni (pelli, visceri, ecc.) dovranno essere gestiti nei modi consentiti dalla legge con onere a carico del soggetto che ha la disponibilità del capo abbattuto.

5.3.8 Ulteriori disposizioni.

Poiché compete all'Amministrazione Provinciale la programmazione di tutti gli interventi, la stessa potrà decidere, nel caso in cui si ritenessero necessari interventi collettivi, al fine di contenere concentrazioni anomale di cinghiali, di limitare le azioni da parte dei proprietari e/o conduttori nell'ambito delle modalità di attivazioni degli interventi di emergenza.

Art. 6 RELAZIONE ANNUALE AD ISPRA

Al termine di ogni annualità, la Provincia trasmetterà ad ISPRA e alla Regione Piemonte una sintetica relazione che descriva quanto attuato in termini di prevenzione ecologica ed abbattimenti, completa dei risultati conseguiti.